

## **Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA**

Considerato che la Svizzera e gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») (le «Parti» del presente Accordo), cercano di intensificare le relazioni tra loro esistenti nell'ambito della reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un Accordo per migliorare la loro cooperazione nella lotta all'evasione fiscale internazionale;

considerato che l'articolo 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Washington il 2 ottobre 1996 (di seguito denominata «Convenzione») autorizza lo scambio d'informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione o per prevenire truffe e delitti analoghi che hanno per oggetto un'imposta che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione;

considerato che il 23 settembre 2009 è stato firmato a Washington il Protocollo di modifica dell'Accordo («Protocollo»), che contiene una disposizione concernente lo scambio d'informazioni a fini fiscali;

considerato che gli Stati Uniti hanno adottato disposizioni comunemente indicate come *Foreign Account Tax Compliance Act* («FATCA»), che introducono un regime di notifica per gli istituti finanziari in relazione a determinati conti;

considerato che la Svizzera, auspicando di contribuire a porre una base solida per migliorare la cooperazione con gli Stati Uniti in materia fiscale, sostiene l'applicazione della normativa FATCA;

considerato che la normativa FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui che gli istituti finanziari svizzeri potrebbero non essere in grado di conformarsi a determinati aspetti della normativa FATCA a causa di ostacoli giuridici interni;

considerato che la cooperazione intergovernativa per agevolare l'applicazione della normativa FATCA consentirebbe di affrontare tali questioni e ridurrebbe gli oneri per gli istituti finanziari svizzeri;

considerato che le Parti desiderano concludere un accordo di cooperazione per l'applicazione agevolata della normativa FATCA, basato sulla notifica diretta da parte degli istituti finanziari all'autorità fiscale statunitense («IRS»), integrato da uno scambio d'informazioni su richiesta conformemente alla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo;

le Parti hanno convenuto quanto segue:

### **Parte A-Obiettivi e definizioni**

#### **Articolo 1 Obiettivi**

Il presente Accordo ha come obiettivo di:

- a. applicare la normativa FATCA a tutti gli istituti finanziari svizzeri,
- b. garantire che tutte le informazioni necessarie riguardanti i conti statunitensi identificati siano notificate all'IRS,
- c. rimuovere gli ostacoli giuridici all'adempimento,
- d. aumentare la certezza del diritto definendo quali istituti finanziari svizzeri sono soggetti all'applicazione della normativa FATCA,

- e. ridurre i costi d'applicazione, in alcune circostanze anche mediante sospensione di determinati obblighi di trattenuta alla fonte e di chiusura del conto, e
- f. semplificare le procedure necessarie per l'esercizio degli obblighi di diligenza.

## **Articolo 2** **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo e dei suoi allegati (di seguito denominati «Accordo»), i seguenti termini hanno il significato qui sotto enunciato.

- (1) L'espressione «**Stati Uniti**» designa gli Stati Uniti d'America e comprende gli Stati federati ma non i territori statunitensi. Tutti i riferimenti a uno «Stato» degli Stati Uniti includono il Distretto di Colombia.
- (2) L'espressione «**territorio statunitense**» designa le Samoa Americane, il Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali, Guam, il Commonwealth di Porto Rico o le Isole Vergini americane.
- (3) L'espressione «**IRS**» designa l'*Internal Revenue Service*, l'autorità fiscale statunitense.
- (4) L'espressione «**Svizzera**» designa la Confederazione Svizzera.
- (5) L'espressione «**giurisdizione partner**» designa una giurisdizione che ha concluso un accordo vigente con gli Stati Uniti per agevolare l'applicazione della normativa FACTA. L'IRS pubblica una lista che identifica tutte le giurisdizioni partner.
- (6) L'espressione «**autorità competente**» designa:
  - a. con riferimento agli Stati Uniti, il Segretario di Stato per il Tesoro oppure il suo delegato;  
e
  - b. con riferimento alla Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze o un'autorità da esso designata.
- (7) L'espressione «**istituto finanziario**» designa un ente di custodia, un ente di deposito, una società d'investimento o una compagnia assicurativa specifica.
- (8) L'espressione «**importo estero soggetto a notifica**», secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense, designa un pagamento di proventi fisso oppure determinabile annualmente o periodicamente, che sarebbe soggetto a imposizione alla fonte se provenisse da fonti statunitensi.
- (9) L'espressione «**ente di custodia**» designa qualsiasi entità che come parte essenziale della propria attività economica detiene valori patrimoniali per conto di terzi. Un'entità detiene valori patrimoniali per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attribuibili al possesso di valori patrimoniali e ai servizi finanziari connessi sono pari o superiori al 20 per cento dei proventi lordi dell'entità nel più breve dei seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l'ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall'anno civile) che precede l'anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure (ii) il periodo di esistenza dell'entità.
- (10) L'espressione «**ente di deposito**» designa qualsiasi entità che riceve depositi nel corso ordinario di un'attività bancaria o di un'attività economica analoga.
- (11) L'espressione «**società d'investimento**» designa qualsiasi entità la cui attività economica

consiste in una o più delle seguenti mansioni o operazioni per conto o a nome di terzi (oppure che è gestita da un'entità che svolge tali attività):

- a. compravendita di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, ecc.); valuta estera; contratti sui tassi di cambio, sui tassi d'interesse e sugli indici; valori mobiliari; o *futures* su materie prime;
- b. gestione individuale e collettiva di portafogli; oppure
- c. altra modalità d'investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi.

Il presente paragrafo 1 numero (11) va interpretato in maniera coerente con la terminologia simile impiegata nella definizione di «istituto finanziario» nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

- (12) L'espressione «**compagnia assicurativa specifica**» include qualsiasi compagnia assicurativa (o holding di una compagnia assicurativa) che rilascia contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tale contratto.
- (13) L'espressione «**istituto finanziario svizzero**» designa (i) qualsiasi istituto finanziario costituito secondo il diritto svizzero, con l'esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della Svizzera, e (ii) qualsiasi succursale o sede commerciale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto svizzero, se tale succursale o sede commerciale è situata in Svizzera.
- (14) L'espressione «**istituto finanziario di una giurisdizione partner**» designa (i) qualsiasi istituto finanziario costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, con l'esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi filiale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, se tale succursale o sede commerciale è situata nella giurisdizione partner.
- (15) L'espressione «**istituto finanziario svizzero notificante**» designa qualsiasi istituto finanziario svizzero diverso da un istituto finanziario svizzero non notificante.
- (16) L'espressione «**istituto finanziario svizzero non notificante**» designa qualsiasi istituto finanziario svizzero, o altra entità residente in Svizzera, identificato nell'allegato II come istituto finanziario svizzero non notificante oppure che secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense è considerato come istituto finanziario estero (Foreign Financial Institute, FFI) ritenuto adempiente, come beneficiario effettivo esonerato o come istituto finanziario estero escluso dal campo d'applicazione.
- (17) L'espressione «**istituto finanziario non partecipante**» designa un istituto finanziario estero che si qualifica come «non partecipante» secondo la definizione contenuta nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, ma non comprende un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner che non può essere considerato «istituto finanziario non partecipante» ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2.
- (18) L'espressione «**conto preesistente**» designa un conto finanziario che al 31 dicembre 2013 è gestito da un istituto finanziario svizzero notificante.
- (19) L'espressione «**nuovo conto**» designa un conto finanziario aperto da un istituto finanziario svizzero notificante a partire dal 1° gennaio 2014 incluso.

- (20) L'espressione «**conto statunitense**» designa un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero notificante e detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici o da un'entità non statunitense in cui uno o più controllori della gestione sono soggetti statunitensi specifici. In deroga a quanto precede, un conto non può essere considerato conto statunitense se non è identificato come tale in seguito all'applicazione degli obblighi di diligenza di cui all'allegato I.
- (21) L'espressione «**conto statunitense senza dichiarazione di consenso**» designa un conto preesistente (i) che un istituto finanziario svizzero notificante ha stabilito essere un conto statunitense secondo gli obblighi di diligenza di cui nell'allegato I, (ii) in relazione al quale, in assenza del consenso del titolare del conto, il diritto svizzero vieta la notifica prevista dall'accordo concernente l'istituto finanziario estero, (iii) per il quale l'istituto finanziario svizzero notificante ha richiesto, senza ottenere, il consenso necessario per la notifica oppure il TIN statunitense del titolare del conto; e (iv) in relazione al quale l'istituto finanziario svizzero notificante ha trasmesso o ha dovuto trasmettere all'IRS le informazioni complessive sul conto conformemente alle sezioni 1471 - 1474 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti (di seguito denominato «IRC») e alle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense.
- (22) L'espressione «**conto finanziario**» ha il significato definito nelle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense ma non include conti, prodotti o accordi esclusi dalla definizione di conto finanziario di cui all'allegato II.
- (23) L'espressione «**accordo FFI**» designa un accordo che definisce le condizioni, conformi con il presente Accordo, che un istituto finanziario svizzero notificante deve soddisfare per essere considerato adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471(b) dell'IRC.
- (24) L'espressione «**titolare del conto**» designa il soggetto registrato o identificato come titolare del conto finanziario dall'istituto finanziario che gestisce il conto.  
Ai fini del presente Accordo, un soggetto diverso da un istituto finanziario, che detiene un conto finanziario a beneficio o per conto di un terzo soggetto come rappresentante, custode, intestatario, firmatario, consulente agli investimenti o intermediario, non è considerato titolare del conto, mentre lo è il terzo soggetto. Ai sensi della frase immediatamente precedente, l'espressione «istituto finanziario» non comprende un istituto finanziario costituito o registrato in un territorio statunitense. Nel caso di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, è titolare del conto qualsiasi soggetto autorizzato ad accedere al valore di riscatto o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuno può accedere al valore di riscatto o modificare il beneficiario, è titolare del conto qualsiasi soggetto indicato nel contratto come proprietario e qualsiasi soggetto che secondo le condizioni del contratto ha un diritto acquisito al pagamento. Alla scadenza del contratto assicurativo con valore di riscatto o del contratto assicurativo di rendita, è considerato titolare del conto ogni soggetto che secondo il contratto ha diritto a ricevere un pagamento.
- (25) Le espressioni «**contratto assicurativo con valore di riscatto**» e «**contratto assicurativo di rendita**» hanno il significato definito nelle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense.
- (26) L'espressione «**soggetto statunitense**» designa una persona fisica con cittadinanza o residenza negli Stati Uniti, una società di persone o una società di capitali costituita negli Stati Uniti oppure secondo il diritto statunitense o di uno Stato federato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti secondo il diritto applicabile ha la facoltà di emanare provvedimenti o sentenze concernenti essenzialmente tutte le questioni che riguardano l'amministrazione del trust, e (ii) uno o più soggetti hanno la facoltà di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust oppure l'eredità di un defunto con cittadinanza o residenza statunitense. Il presente numero va interpretato in maniera coerente con l'IRC.
- (27) L'espressione «**soggetto statunitense specifico**» designa un soggetto statunitense diverso

da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati tradizionali di valori mobiliari; (ii) qualsiasi società di capitali, secondo la definizione di cui al punto (i), appartenente allo stesso «gruppo allargato» (*expanded affiliated group*) come definito alla sezione 1471(e)(2) dell'IRC; (iii) gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà; (iv) qualsiasi Stato federato o territorio statunitense, qualsiasi loro suddivisione politica, oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette unità; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposizione conformemente alla sezione 501(a) dell'IRC o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dell'IRC; (vi) qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell'IRC; (vii) qualsiasi fondo d'investimento immobiliare (*real estate investment trust*) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell'IRC; (viii) qualsiasi società d'investimento regolamentata (*regulated investment company*) come definita alla sezione 851 dell'IRC o qualsiasi ente iscritto nel registro della *Securities and Exchange Commission* conformemente all'*Investment Company Act* del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi fondo fiduciario ordinario (*common trust fund*) secondo la definizione di cui alla sezione 584(a) dell'IRC; (x) qualsiasi trust esente da imposizione di cui alla sezione 664(c) dell'IRC o descritto alla sezione 4947(a)(1) dell'IRC; (xi) un trader di titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (tra cui *notional principal contracts, futures, contratti a termine e opzioni*) registrato come tale secondo il diritto statunitense o di un qualsiasi Stato federato; oppure (xii) un broker come definito alla sezione 6045(c) dell'IRC.

- (28) L'espressione «**entità**» indica una persona giuridica o un ente giuridico quale un trust.
- (29) L'espressione «**entità non statunitense**» designa un'entità diversa da una soggetto statunitense.
- (30) Un'entità è detta «**entità correlata**» a un'altra se una delle due controlla l'altra o se entrambe sono sotto controllo comune. A tal fine, il controllo comprende la proprietà diretta o indiretta di più del 50 per cento dei voti o del valore di un'entità. In deroga a quanto precede, la Svizzera può considerare un'entità come non correlata a un'altra se le due entità non appartengono allo stesso «gruppo allargato» come definito alla sezione 1471(e)(2) dell'IRC.
- (31) L'espressione «**TIN statunitense**» (*taxpayer identifying number*) designa il codice fiscale statunitense.
- (32) L'espressione «**soggetti controllanti**» designa le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità.  
Nel caso di un trust, tale espressione designa il disponente, i *trustee*, l'eventuale *protector*, i beneficiari o il gruppo di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust e, in caso di un accordo giuridico diverso da un trust, l'espressione designa soggetti in posizioni simili o equivalenti.  
L'espressione «soggetti controllanti» va interpretata in maniera coerente con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

2. Qualsiasi espressione non definita nel presente Accordo, fatti salvi i casi in cui il contesto esiga diversamente o le autorità competenti si accordino su un significato comune (secondo quanto consentito dalle legislazioni nazionali), ha il significato che gli viene attribuito in quel momento dal diritto della Parte che applica l'Accordo e qualsiasi significato conferito a un'espressione secondo la normativa fiscale applicabile di quella Parte prevale sul significato dato alla stessa espressione in base ad altre normative della stessa Parte.

## **Parte B- Obblighi della Svizzera**

### **Articolo 3**

#### **Direttiva agli istituti finanziari svizzeri**

1. La Svizzera prescrive agli istituti finanziari svizzeri notificanti:
  - a. di iscriversi nel registro dell'IRS entro il 1° gennaio 2014 e acconsentire a soddisfare i requisiti dell'accordo FFI, anche in relazione all'obbligo di diligenza e di notifica e all'applicazione delle ritenute alla fonte;
  - b. per quanto riguarda i conti preesistenti identificati come conti statunitensi,
    - (i) di richiedere a ogni titolare del conto il TIN statunitense una dichiarazione irrevocabile di consenso alla notifica delle informazioni sul conto per l'anno civile in corso, che si rinnovi automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca entro la fine di gennaio dell'anno considerato e, contemporaneamente, d'informare il titolare del conto mediante lettera dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che, se non vengono forniti il TIN statunitense e il consenso, (1) saranno notificate all'IRS le informazioni aggregate sul conto, (2) le informazioni sul conto potranno dare luogo a una domanda raggruppata d'informazioni specifiche sul conto da parte dell'IRS, (3) in tal caso, le informazioni sul conto saranno trasmesse all'AFC e (4) l'AFC potrà scambiare queste informazioni con l'IRS conformemente all'articolo 5 del presente Accordo;
    - (ii) di notificare annualmente all'IRS, secondo i tempi e le modalità previste dall'accordo FFI e dalle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense, le informazioni aggregate richieste riguardanti i conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso; e
    - (iii) in deroga al punto (ii), di notificare all'IRS il numero totale e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per cui non è stata fornita la dichiarazione di consenso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni;
  - e
  - c. per quanto riguarda i nuovi conti identificati come statunitensi, di ottenere da ogni titolare del conto il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell'accordo FFI come condizione per l'apertura del conto.
2. Ai fini della notifica per gli anni civili 2015 e 2016 la Svizzera prescrive inoltre a tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti:
  - a. per quanto riguarda i conti degli istituti finanziari non partecipanti o gli obblighi nei confronti di tali istituti esistenti al 31 dicembre 2013 e in relazione ai quali l'istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a obbligo di notifica,
    - (i) di richiedere a ognuno di questi istituti finanziari non partecipanti una dichiarazione irrevocabile di consenso alla notifica delle informazioni sul conto per l'anno civile in corso, che si rinnovi automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca entro la fine di gennaio dell'anno considerato e, contemporaneamente, d'informare l'istituto finanziario non partecipante mediante lettera dell'AFC che, se non viene fornito il consenso, (1) saranno notificate all'IRS le informazioni aggregate sull'importo estero soggetto a notifica pagato all'istituto finanziario non partecipante, (2) tali informazioni potranno dare luogo a una domanda raggruppata da parte dell'IRS concernente informazioni specifiche sul conto o sull'obbligo, (3) in tal caso, le informazioni sul conto o sull'obbligo saranno trasmesse all'AFC e (4) l'AFC potrà scambiare queste informazioni con l'IRS conformemente all'articolo 5 del presente Accordo;
    - (ii) di notificare all'IRS il numero di istituti finanziari non partecipanti ai quali nel corso dell'anno sono stati pagati importi esteri soggetti a notifica, nonché il valore complessivo di tali pagamenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; e
  - b. per quanto riguarda i nuovi conti aperti da un istituto finanziario non partecipante o gli obblighi contratti con tale istituto a partire dal 1° gennaio 2014 e in relazione ai quali l'istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a notifica, di ottenere da ogni

istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell'accordo FFI come condizione per l'apertura del conto o della sottoscrizione dell'obbligo.

#### **Articolo 4 Clausola di autorizzazione**

Gli istituti finanziari svizzeri che conformemente alle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense concludono un accordo FFI con l'IRS, o che s'iscrivono al registro dell'IRS come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, vi sono autorizzati e pertanto non sono soggetti alle pene di cui all'articolo 271 del codice penale svizzero.

#### **Articolo 5 Scambio d'informazioni**

1. Nel quadro dell'applicazione della normativa FATCA, l'autorità competente statunitense può presentare all'autorità competente svizzera domande raggruppate, fondate su informazioni aggregate notificate all'IRS conformemente alle istruzioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b(iii) e paragrafo 2 lettera a(ii) del presente Accordo, riguardo a tutte le informazioni concernenti conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso e agli importi esteri soggetti a obbligo di notifica pagati a istituti finanziari non partecipanti che secondo l'accordo FFI l'istituto finanziario svizzero notificante avrebbe dovuto notificare se avesse ottenuto la dichiarazione di consenso. Tali richieste vengono presentate conformemente all'articolo 26 della Convenzione nella versione modificata dal Protocollo. In conseguenza, tali richieste non possono essere presentate prima dell'entrata in vigore del Protocollo e si applicano alle informazioni relative al periodo a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Le informazioni richieste di cui al paragrafo 1 vengono considerate informazioni che possono essere rilevanti per amministrare o applicare il diritto interno statunitense concernente le imposte contemplate dalla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, e secondo cui l'imposizione non è contraria alla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, a prescindere dal fatto che l'istituto finanziario svizzero notificante, o un'altra Parte, abbia contribuito all'inosservanza da parte dei contribuenti interessati dalla domanda raggruppata.

3. Se l'autorità competente svizzera riceve una simile domanda raggruppata riguardo a conti statunitensi senza dichiarazione di consenso o importi esteri soggetti a notifica pagati a istituti finanziari non partecipanti che non hanno dato il consenso:

- a. l'AFC richiede all'istituto finanziario in possesso delle informazioni d'identificare il titolare del conto o gli istituti finanziari non partecipanti interessati e di fornire all'AFC entro 10 giorni le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b. l'AFC emana decisioni finali e le comunica in maniera anonima ai soggetti interessati mediante pubblicazione nel Foglio federale e sul proprio sito Internet. La decisione finale può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso va presentato presso il Tribunale amministrativo federale svizzero. Una copia del ricorso va inoltrata all'AFC. Se l'AFC considera il ricorso infondato, sottopone la propria posizione per decisione al Tribunale amministrativo federale immediatamente e indipendentemente dalle proroghe stabilite dal Tribunale. La decisione del Tribunale amministrativo federale è definitiva. Se l'AFC considera il ricorso fondato, riesamina la propria decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale immediatamente e indipendentemente dalle proroghe stabilite dal Tribunale;
- c. entro otto mesi dalla ricezione da parte dell'autorità competente statunitense di una domanda raggruppata concernente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'AFC trasmette all'autorità competente statunitense tutte le informazioni richieste, nella stessa forma

in cui sarebbero state notificate se fossero state comunicate direttamente all'IRS dall'istituto finanziario svizzero notificante. Qualora vi sia un ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste, l'autorità competente svizzera informa l'autorità competente statunitense e l'istituto finanziario svizzero notificante interessato. In tal caso, nei confronti dell'istituto finanziario svizzero notificante si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 paragrafo 2 e l'autorità competente svizzera deve trasmettere quanto prima le informazioni richieste all'autorità competente statunitense;

- d. in deroga al paragrafo 3 lettera c del presente articolo, l'autorità competente svizzera non è tenuta a ottenere e trasmettere il codice TIN del titolare di un conto statunitense senza dichiarazione di consenso se tale codice non è riportato nella documentazione dell'istituto finanziario svizzero notificante. In tal caso, l'autorità competente svizzera ottiene e include nelle informazioni trasmesse la data di nascita della persona interessata, qualora l'istituto finanziario svizzero notificante possieda tale data nella propria documentazione.

## **Parte C – Obblighi degli Stati Uniti**

### **Articolo 6**

#### **Trattamento degli istituti finanziari svizzeri**

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafo 2 del presente Accordo, ogni istituto finanziario svizzero notificante iscritto nel registro dell'IRS e che soddisfa le condizioni dell'accordo FFI viene considerato adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471 dell'IRC e non è soggetto alla trattenuta alla fonte.

### **Articolo 7**

#### **Sospensione delle disposizioni concernenti conti statunitensi senza dichiarazione di consenso**

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Uniti non richiedono a un istituto finanziario svizzero notificante di prelevare imposte alla fonte conformemente alla sezione 1471 o 1472 dell'IRC in relazione a un conto detenuto da un titolare recalcitrante (secondo la definizione di cui alla sezione 1471 dell'IRC) oppure di chiudere tale conto, se:

- a. l'istituto finanziario svizzero notificante osserva le istruzioni di cui all'articolo 3 concernenti il conto; e
- b. l'autorità competente svizzera trasmette all'IRS le informazioni richieste di cui all'articolo 5 paragrafo 1 entro 8 mesi dalla data di ricezione della richiesta.

2. Se la condizione di cui al paragrafo 1 lettera b del presente articolo non è soddisfatta, l'istituto finanziario svizzero notificante sarà tenuto a trattare il conto come detenuto da un titolare recalcitrante secondo la definizione delle disposizioni pertinenti esecutive del Tesoro statunitense, anche mediante trattenuta delle imposte ove previsto da tali disposizioni, a partire da otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui all'articolo 5 paragrafo 1 e fino alla data in cui l'autorità competente svizzera trasmette le informazioni richieste all'IRS. Ai sensi del diritto svizzero, l'ammontare dell'imposta trattenuta sui pagamenti a favore di un conto finanziario, compresi il contratto assicurativo con valore di riscatto e il contratto assicurativo di rendita, è a carico del titolare del conto.

### **Articolo 8**

#### **Trattamento di determinati pagamenti *passthru* e proventi lordi della vendita di strumenti finanziari**

Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per sviluppare un approccio alternativo pratico ed efficace, che riduca l'onere al minimo e permetta di raggiungere gli obiettivi riguardanti la trattenuta dell'imposta alla fonte sui pagamenti *passthru* e sui proventi lordi della vendita di strumenti finanziari.



## **Articolo 9**

### **Trattamento di piani pensionistici svizzeri e identificazione di altri istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, di beneficiari effettivi esonerati e d'istituti finanziari esteri esclusi dal campo d'applicazione**

1. Gli Stati Uniti considerano beneficiari effettivi esonerati, istituti finanziari esteri ritenuti adempienti o prodotti esonerati ai fini della sezione 1471 dell'IRC i piani pensionistici istituiti in Svizzera e regolati dalla Svizzera oppure situati in Svizzera, che sono identificati nell'allegato II. A tal fine un piano pensionistico include l'entità istituita o situata in Svizzera e regolata dalla Svizzera oppure l'accordo contrattuale o giuridico prestabilito amministrato per fornire pensioni o prestazioni previdenziali o per ricavare proventi al fine di fornire tali prestazioni secondo il diritto svizzero e disciplinato in relazione a contributi, versamenti, notifiche, sponsorizzazione e imposizione.

2. Gli Stati Uniti considerano ogni altro istituto finanziario svizzero non notificante come istituto finanziario estero ritenuto adempiente, come beneficiario effettivo esonerato o come istituto finanziario estero escluso dal campo d'applicazione ai fini della sezione 1471 dell'IRC.

## **Articolo 10**

### **Norme speciali concernenti entità correlate e succursali**

Se un istituto finanziario svizzero che altrimenti adempie le condizioni di cui all'articolo 6 o 9 del presente Accordo possiede un'entità correlata o una succursale operante in una giurisdizione che impedisce a tale entità correlata o succursale di soddisfare i requisiti di un istituto finanziario partecipante o ritenuto adempiente ai fini della sezione 1471 dell'IRC, tale istituto finanziario svizzero continua a essere considerato istituto finanziario partecipante, istituto finanziario ritenuto adempiente o beneficiario effettivo esonerato ai fini della sezione 1471 dell'IRC, a condizione che:

- a. l'istituto finanziario svizzero consideri ognuna di queste entità correlate o succursali come un istituto finanziario non partecipante separato e che ognuna di queste succursali o entità correlate si identifichi presso gli agenti pagatori con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte come istituto finanziario non partecipante;
- b. ognuna di queste entità correlate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e notifichi all'IRS le informazioni riguardanti tali conti come previsto dalla sezione 1471 dell'IRC, nella misura consentita dal diritto pertinente relativo all'entità correlata o alla succursale; e
- c. tale entità correlata o succursale non solleciti espressamente conti statunitensi detenuti da soggetti non residenti nella giurisdizione in cui è situata la succursale o l'entità correlata oppure conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti che non sono istituiti nella giurisdizione in cui è situata la succursale o l'entità correlata, e tale filiale o entità correlata non sia usata dall'istituto finanziario svizzero o da qualsiasi altra entità correlata per aggirare gli obblighi previsti dal presente Accordo o dalla sezione 1471 dell'IRC.

## **Parte D – Disposizioni generali**

### **Articolo 11**

#### **Verifica e applicazione**

1. **Errori di lieve entità o amministrativi.** In base ai termini dell'accordo FFI, l'autorità competente statunitense può presentare una richiesta di chiarimento direttamente all'istituto finanziario svizzero

notificante se ha motivo di credere che errori amministrativi o di altra natura possono aver condotto alla notifica d'informazioni scorrette o incomplete, non conforme ai requisiti dell'accordo FFI.

2. **Inadempienza grave.** Qualora stabilisca che vi sia un'inadempienza grave delle condizioni dell'accordo FFI o del presente Accordo da parte di un istituto finanziario svizzero notificante, l'autorità competente statunitense informa l'autorità competente svizzera. Se entro 12 mesi dalla prima notifica d'inadempienza grave da parte dell'autorità competente statunitense l'inadempienza non è risolta, in base al presente paragrafo gli Stati Uniti considerano l'istituto finanziario svizzero notificante come un istituto finanziario non partecipante. L'IRS mette a disposizione una lista di tutti gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner considerati istituti finanziari non partecipanti.
3. **Consultazione tra le autorità competenti.** Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati Uniti possono consultarsi sui casi notificati d'inadempienza grave di cui al paragrafo 2.
4. **Ricorso a erogatori esterni di servizi.** Secondo le misure dell'accordo FFI e le disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono ricorrere a erogatori esterni di servizi per adempiere i requisiti dell'accordo FFI, ma la responsabilità di tali requisiti rimane degli istituti finanziari svizzeri notificanti.

## **Articolo 12**

### **Non discriminazione nell'applicazione della normativa FATCA nei confronti di giurisdizioni partner**

1. In relazione all'applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri, alla Svizzera è concesso il beneficio di qualsiasi condizione più vantaggiosa di cui alla Parte C e all'allegato I del presente Accordo concessa a un'altra giurisdizione partner secondo un accordo bilaterale firmato in base al quale l'altra giurisdizione partner si impegna ad assumere gli stessi obblighi della Svizzera di cui alla Parte B del presente Accordo e di essere soggetto alle stesse condizioni di cui alla Parte B e agli articoli 11, 12, 14, e 15 del presente Accordo.
2. Gli Stati Uniti informano la Svizzera di tali condizioni più vantaggiose e le applicano automaticamente secondo il presente Accordo, come se fossero specificate nell'Accordo e con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo contenente le condizioni più vantaggiose, salvo che la Svizzera non rifiuti di applicarla.

## **Articolo 13**

### **Scambio reciproco d'informazioni**

Secondo gli obblighi previsti dalla Convenzione soggetta alle modifiche, gli Stati Uniti continuano a cooperare con la Svizzera per soddisfare le richieste contemplate dalla Convenzione soggetta alle modifiche concernenti la raccolta e lo scambio d'informazioni su conti in istituti finanziari statunitensi detenuti da residenti in Svizzera. Inoltre, qualora e nella misura in cui la Svizzera persegua una collaborazione con gli Stati Uniti per applicare la normativa FATCA sulla base della notifica diretta o da parte degli istituti finanziari svizzeri al Governo svizzero seguita dalla trasmissione di tali informazioni agli Stati Uniti, questi ultimi sono disposti a negoziare un accordo basato sulla reciprocità secondo le stesse condizioni di accordi simili conclusi con altre giurisdizioni partner, per quanto entrambe le Parti abbiano stabilito che sono soddisfatte le esigenze di confidenzialità e altri prerequisiti per tale cooperazione.

## **Parte E - Disposizioni finali**

### **Articolo 14**

#### **Consultazioni e modifiche**

1. In caso sorgano difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione del presente Accordo, una Parte può richiedere consultazioni al fine di elaborare misure atte a garantirne l'adempimento.

2. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Salvo diversamente concordato, la modifica entra in vigore attraverso le stesse procedure previste dall'articolo 16 paragrafo 1 del presente Accordo.

### **Articolo 15 Allegati**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

### **Articolo 16 Durata dell'Accordo**

1. Ciascuna Parte informa l'altra Parte mediante notifica scritta per via diplomatica dell'espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica e rimane in vigore fino alla sua disdetta.

2. Ogni Parte può disdire l'accordo mediante notifica scritta della disdetta all'altra Parte. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un anno dalla data di notifica della disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 14 febbraio 2013 in due esemplari, in lingua inglese. È redatta una versione in lingua tedesca che, sulla base di uno scambio di note diplomatiche fra le Parti che ne conferma la conformità con il testo inglese, deve essere considerata facente parimenti fede.

PER LA SVIZZERA:

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA:

Michael Ambühl

Donald S. Beyer, Jr.

Allegati

Allegato I

Obblighi di diligenza

Allegato II

Istituti finanziari svizzeri non notificanti / Prodotti esonerati

## ALLEGATO I

### OBBLIGHI DI DILIGENZA NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA NOTIFICA DI CONTI STATUNITENSIS E DI PAGAMENTI A SPECIFICI ISTITUTI FINANZIARI NON PARTECIPANTI

#### I. Aspetti generali

A. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono identificare i conti statunitensi e i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti conformemente alla procedura di cui al presente allegato I.

B. Ai sensi del presente Accordo si applica quanto segue:

1. tutti gli importi in dollari si riferiscono al loro controvalore in altre valute;
2. il saldo o il controvalore di un conto corrisponde a quello dell'ultimo giorno di un anno civile;
3. con riserva della sezione II lettera E paragrafo 1, un conto viene trattato come conto statunitense a partire dalla data in cui è stato identificato come tale in ottemperanza agli obblighi di diligenza di cui al presente allegato I;
4. se non altrimenti definito, le informazioni su un conto statunitense devono essere notificate ogni anno nell'anno civile successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

C. In alternativa alla procedura descritta nelle diverse sezioni del presente allegato I, per determinare se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un istituto finanziario non partecipante, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono basarsi sulla procedura descritta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, salvo nel caso in cui un conto, considerato come detenuto da un titolare recalcitrante ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, debba essere trattato come conto statunitense ai fini del presente Accordo. L'istituto finanziario svizzero notificante, che ha optato per la procedura sancita nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, deve continuare ad applicare questa procedura negli anni successivi, salvo che le pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense subiscano modifiche sostanziali.

II. **Conti privati preesistenti.** Le seguenti regole e disposizioni esecutive si applicano all'identificazione di conti statunitensi tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti privati preesistenti»).

A. **Conti da non verificare, identificare o notificare.** Se l'istituto finanziario svizzero notificante non sceglie altrimenti, i seguenti conti non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi:

1. conti privati preesistenti, che il 31 dicembre 2013 registrano un saldo non superiore a 50 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione;
2. conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o

contratti assicurativi di rendite, che il 31 dicembre 2013 registrano un saldo o un controvalore non superiore a 250 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione;

3. conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendite, se le leggi o le disposizioni esecutive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di tali contratti a residenti negli Stati Uniti, ad esempio se l'istituto finanziario in questione non dispone di alcuna registrazione necessaria ai sensi del diritto statunitense e se le leggi svizzere concernenti questi prodotti assicurativi, detenuti da residenti in Svizzera, implicano l'obbligo di notifica o di deduzione della trattenuta alla fonte.
4. Conti deposito con un saldo o un controvalore non superiore a 50 000 USD.

**B. Procedura di esame sui conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore al 31 dicembre 2013 superiore a 50 000 USD (250 000 USD per i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendite), ma inferiore a 1 000 000 USD («conti di valore inferiore»)**

1. **Ricerca elettronica dei dati.** L'istituto finanziario svizzero notificante deve verificare se i dati da esso detenuti esaminabili elettronicamente contengono uno dei seguenti indizi statunitensi:
  - a. identificazione del titolare del conto come cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti;
  - b. inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
  - c. attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (includendo una casella postale statunitense o un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o));
  - d. attuale numero di telefono negli Stati Uniti;
  - e. un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti;
  - f. una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
  - g. un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca, che sia l'**unico** indirizzo, di cui l'istituto finanziario svizzero notificante dispone per il titolare del conto. Per un conto privato preesistente di valore inferiore un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) al di fuori degli Stati Uniti non è da considerarsi indizio statunitense.
2. Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera C paragrafo 2 della presente sezione in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al

conto.

3. Se nella ricerca elettronica dei dati viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l'istituto finanziario notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che non si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al numero menzionato riguardi il conto.

4. Anche qualora vengano individuati indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l'istituto finanziario svizzero notificante non deve trattare un conto come conto statunitense nei seguenti casi:

a. Se le informazioni sul cliente contengono un riferimento inequivocabile a un luogo di nascita negli Stati Uniti, a condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:

(1) un'autodichiarazione, in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato);

(2) un passaporto non statunitense o un altro documento d'identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato diverso dagli Stati Uniti; **e**

(3) una copia dell'attestazione della perdita della nazionalità statunitense oppure una ragionevole spiegazione del motivo per cui:

(a) il titolare del conto non possieda tale attestazione nonostante la rinuncia alla cittadinanza statunitense; **oppure**

(b) il titolare del conto non abbia ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita.

b. Se le informazioni sul cliente contengono **un indirizzo attuale postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure uno o più numeri telefonici negli Stati Uniti, che siano gli unici numeri telefonici associati al conto**, a condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:

(1) un'autodichiarazione, in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato); **e**

(2) un passaporto non statunitense o un altro documento d'identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza di uno Stato diverso dagli Stati Uniti.

c. Se le informazioni sul cliente contengono **istruzioni permanenti di trasferire i**

**capitali su un conto negli Stati Uniti**, a condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:

(1) un'autodichiarazione, in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato); e

(2) l'evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto.

d. Se le informazioni sul cliente contengono **una procura o un'autorizzazione alla firma in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti, un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) oppure un indirizzo fermobanca come unico indirizzo identificato del titolare del conto, oppure uno o più numeri di telefono negli Stati Uniti (oltre a un numero di telefono non statunitense collegato al conto)**, a condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante ottenga i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:

(3) un'autodichiarazione, in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato); e

(1) l'evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto.

C. **Ulteriori procedure applicabili ai conti privati preesistenti di valore inferiore**

1. La verifica della presenza di indizi statunitensi nei conti privati preesistenti di valore inferiore deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015.

2. Se per un conto privato preesistente di valore inferiore le circostanze cambiano in modo tale che uno o più indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione sono attribuibili al conto, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.

3. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense in base alla presente sezione, deve essere trattato come conto statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.

D. **Procedura di esame allargata per i conti privati preesistenti con un saldo superiore a 1 000 000 USD al 31 dicembre 2013 o al 31 dicembre di uno degli anni successivi («conti di valore elevato»)**

1. **Ricerca elettronica dei dati.** L'istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di qualsiasi indizio statunitense di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nei dati esaminabili elettronicamente che detiene.

2. **Esame dei documenti cartacei.** Se le basi di dati esaminabili elettronicamente dell'istituto finanziario svizzero notificante contengono campi con relative indicazioni per tutte le informazioni identificate alla lettera D paragrafo 3 del presente paragrafo, non sono necessari ulteriori esami dei documenti cartacei. Se le basi di dati elettronici non contengono tutte queste informazioni, l'istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nell'attuale file con i dati base del cliente e, se non vi sono contenuti, nei seguenti documenti concernenti il conto e procurati negli ultimi cinque anni:

- a. le più recenti evidenze documentali raccolte in rapporto al conto;
- b. il più recente contratto o documento di apertura del conto;
- c. la più recente documentazione ottenuta nell'ambito delle procedure AML/KYC o per altri scopi regolatori;
- d. ogni procura o autorizzazione alla firma in vigore; e
- e. ogni ordine permanente in vigore per il trasferimento di capitali.

3. **Eccezioni se le basi di dati contengono informazioni sufficienti.** Un istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a esaminare i documenti cartacei di cui alla lettera D paragrafo 2 della presente sezione se le sue basi di dati elettronici contengono le seguenti informazioni:

- a. la nazionalità o la residenza del titolare del conto;
- b. l'indirizzo del domicilio e l'indirizzo per la corrispondenza risultanti attualmente agli atti presso l'istituto finanziario svizzero notificante;
- c. il o i numeri di telefono eventuali del titolare del conto, attualmente agli atti presso l'istituto finanziario svizzero notificante;
- d. l'esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto (incluso un conto presso un'altra succursale dell'istituto finanziario svizzero notificante o presso un altro istituto finanziario);
- e. l'esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca; e
- f. l'esistenza per il conto di una procura o un'autorizzazione alla firma.

4. **Richiesta di conoscenze fondate al responsabile della clientela.** Oltre alla ricerca elettronica dei dati e all'esame dei documenti cartacei, gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono trattare come conto statunitense qualsiasi conto di valore elevato (incluso altri conti addizionati a questo) assegnato al responsabile della clientela, se questi ha conoscenze fondate che il titolare del conto è un soggetto statunitense specifico.



## 5. **Conseguenza della scoperta di indizi statunitensi**

- a. Se dalla summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato non risulta alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione e il conto non viene identificato come detenuto da un soggetto statunitense specifico conformemente alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera E paragrafo 4 della presente sezione.
- b. Se nella summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione oppure il mutare delle circostanze comporta che uno o più indizi statunitensi siano attribuibili al conto, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come un conto statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
- c. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense conformemente alla presente sezione, è da considerarsi un conto statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.

## E. **Ulteriori procedure applicabili ai conti di valore elevato**

1. Se il 31 dicembre 2013 un conto privato preesistente è di valore elevato, per esso l'istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura d'esame allargata, descritta alla lettera D della presente sezione, entro il 31 dicembre 2014. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense, l'istituto finanziario svizzero notificante deve includere le informazioni richieste sul conto per gli anni 2013 e 2014 nella sua prima notifica concernente il conto. Per gli anni successivi le informazioni devono essere notificate ogni anno.
2. Se il 31 dicembre 2013 un conto privato preesistente non è di valore elevato, ma lo diventa l'ultimo giorno dell'anno successivo, per questo conto l'istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la descritta procedura di esame allargata entro sei mesi dall'ultimo giorno dell'anno civile nel quale il conto è diventato di valore elevato. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense, l'istituto finanziario notificante deve notificare ogni anno le informazioni richieste sul conto relativamente all'anno, nel quale il conto è stato identificato come conto statunitense, e agli anni successivi.
3. Quando ha svolto la procedura di esame allargata di cui sopra per un conto di valore elevato, l'istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a ripeterla, ad eccezione della richiesta al responsabile della clientela di cui alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, che per il conto di valore elevato deve essere presentata ogni anno successivo.
4. Se per un conto di valore elevato le circostanze cambiano in modo tale che uno o più

degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione siano attribuibili al conto, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.

5. Un istituto finanziario svizzero notificante deve applicare procedure in grado di garantire che un responsabile della clientela identifichi ogni cambiamento delle circostanze concernenti un conto. Se, ad esempio, un responsabile della clientela è informato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituto finanziario svizzero notificante deve considerare il nuovo indirizzo come circostanza mutata e procurarsi la necessaria documentazione dal titolare del conto.

III. **Nuovi conti privati.** Le seguenti regole e procedure si applicano all'identificazione dei conti statunitensi tra i conti detenuti da persone fisiche e aperti il o dopo il 1° gennaio 2014 («nuovi conti privati»).

A. **Conti da non verificare, identificare o notificare.** A meno che l'istituto finanziario svizzero non scelga diversamente,

1. un nuovo conto privato, che sia un conto deposito, non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statunitense, a meno che il saldo del conto alla fine dell'anno civile supera 50 000 USD;
2. un nuovo conto privato, che sia un contratto assicurativo con valore di riscatto, non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statunitense, a meno che il valore di riscatto alla fine dell'anno civile supera 50 000 USD.

B. **Altri nuovi conti privati.** Per i nuovi conti privati non descritti al paragrafo A della presente sezione, all'apertura del conto (oppure entro 90 giorni dalla scadenza dell'anno civile, in cui il conto non soddisfa più i requisiti del paragrafo A della presente sezione) l'istituto finanziario svizzero notificante deve procurarsi un'autodichiarazione che possa essere parte dei documenti di apertura del conto e che consenta all'istituto finanziario svizzero notificante di determinare se il titolare del conto sia fiscalmente residente negli Stati Uniti (per tali scopi un cittadino statunitense è considerato fiscalmente residente negli Stati Uniti, anche se è contemporaneamente contribuente in un altro Stato). L'istituto finanziario svizzero notificante deve inoltre confermare la plausibilità di tale autodichiarazione, basandosi sulle informazioni raccolte nell'ambito dell'apertura del conto, includendo la documentazione ottenuta nell'ambito delle procedure AML/KYC.

C. Se dall'autodichiarazione risulta che il titolare del conto è fiscalmente residente negli Stati Uniti, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense e chiedere al titolare del conto un'autodichiarazione (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato), che comprenda il TIN statunitense.

D. Se per un nuovo conto privato le circostanze cambiano in modo tale che l'istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l'autodichiarazione originaria è inesatta o inattendibile, l'istituto finanziario svizzero notificante non può riferirsi ad essa e deve procurarsi un'autodichiarazione valida, dalla quale risulti che il titolare del conto è cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se l'istituto finanziario notificante non è in grado di procurarsi

un'autodichiarazione valida di questo tipo, deve trattare il conto come conto statunitense senza dichiarazione di consenso.

IV. **Conti commerciali preesistenti.** Le seguenti regole e procedure si applicano all'identificazione tra i conti preesistenti di conti statunitensi e di conti detenuti da entità presso istituti finanziari non partecipanti.

A. **Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare.** A meno che l'istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, i conti commerciali preesistenti, con un saldo non superiore a 250 000 USD il 31 dicembre 2013, non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi, fino a quando il saldo del conto non superi 1 000 000 USD.

B. **Conti commerciali da verificare.** I conti commerciali preesistenti, che il 31 dicembre 2013 registrano un saldo superiore a 250 000 USD e i conti commerciali preesistenti, il cui saldo originariamente non superava 250 000 USD, ma successivamente ha superato 1 000 000 USD, devono essere verificati secondo le disposizioni di cui alla lettera D della presente sezione.

C. **Conti commerciali soggetti a notifica.** Dei conti commerciali preesistenti, di cui alla lettera B della presente sezione, devono essere trattati come conti statunitensi solo quelli detenuti da una o più entità, che siano soggetti statunitensi specifici, o da entità estere non finanziarie (Non-Financial Foreign Entities, NFFE) passive con uno o più soggetti controllanti, che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti. Inoltre i conti, detenuti da istituti finanziari non partecipanti, devono essere trattati come conti per i quali i pagamenti aggregati devono essere notificati ai sensi di un accordo concernente l'istituto finanziario estero (o «accordo FFI»).

D. **Procedure di esame per identificare i conti commerciali soggetti a notifica.** Per i conti commerciali preesistenti, di cui alla lettera B della presente sezione, l'istituto finanziario svizzero notificante deve svolgere le seguenti verifiche per determinare se il conto sia detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici, da NFFE passive con uno o più soggetti controllanti, che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti, oppure da un istituto finanziario non partecipante:

1. **Determinare se l'entità è un soggetto statunitense specifico.**

a. Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (incluso le informazioni ottenute nell'ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense. A questo proposito le informazioni indicanti che l'entità è un soggetto statunitense includono l'ubicazione negli Stati Uniti della sede legale o organizzativa oppure un indirizzo statunitense.

b. Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che riceva dal titolare del conto un'autodichiarazione (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato) oppure determini concretamente, in base alle informazioni in suo possesso o alle informazioni di pubblico dominio, che il titolare del conto non è un soggetto statunitense specifico.

2. **Determinare se un'entità non statunitense è un istituto finanziario.**

a. Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (incluso le informazioni ottenute nell'ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario.

b. Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario, il conto non è un conto statunitense.

3. **Determinare se un istituto finanziario è un istituto finanziario non partecipante, i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.**

a. Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, con riserva della lettera b del presente paragrafo non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o notifiche per il conto in questione.

b. Un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner deve essere trattato come istituto finanziario non partecipante se è identificato come tale ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 dell'Accordo.

c. Se il titolare del conto non è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare l'entità come istituto finanziario non partecipante, i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI, salvo che l'istituto finanziario svizzero notificante:

(1) si procuri dall'entità un'autodichiarazione (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato) dalla quale risulti che si tratta di un istituto finanziario estero, certificato, ritenuto adempiente, di un beneficiario effettivo esonerato o di un istituto finanziario escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense; **oppure**

(2) verifichi, nel caso di un istituto finanziario estero partecipante o di un istituto finanziario estero, certificato, ritenuto adempiente, il numero di identificazione FATCA dell'entità su una lista, pubblicata dall'IRS, degli istituti finanziari esteri.

4. **Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense.** In riferimento al titolare di un conto commerciale preesistente, non identificato come soggetto statunitense o istituto finanziario, l'istituto finanziario svizzero notificante deve individuare (i) se l'entità ha soggetti controllanti, (ii) se l'entità è una NFFE passiva, (iii) se uno dei soggetti controllanti è cittadino statunitense oppure ha il proprio domicilio negli Stati Uniti. Per la presente disposizione l'istituto finanziario svizzero notificante segue l'istruzione di cui alle lettere a–d del presente paragrafo nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a. Per determinare i soggetti controllanti dell'entità l'istituto finanziario svizzero notificante può avvalersi delle informazioni ottenute nell'ambito delle procedure

AML/KYC e in suo possesso.

b. Per determinare se l'entità è una NFFE passiva, l'istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un'autodichiarazione (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato) sul suo status, salvo che giunga concretamente alla conclusione, sulla base delle informazioni in suo possesso o di pubblico dominio, che l'entità è una NFFE attiva.

c. Per determinare se un soggetto controllante di una NFFE passiva sia un cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti, l'istituto finanziario svizzero notificante può basarsi su:

(1) le informazioni ottenute nell'ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da più NFFE, il cui saldo non superi 1 000 000 USD; **oppure**

(2) un'autodichiarazione (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato) del titolare del conto o di uno di questi soggetti controllanti nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da una o più NFFE con un saldo superiore a 1 000 000 USD.

d. Se una persona, che controlla una NFFE passiva, è un cittadino statunitense oppure domiciliato negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense.

E. **Tempi per lo svolgimento della verifica e di altre procedure applicabili ai conti commerciali preesistenti**

1. La verifica dei conti commerciali preesistenti, con un saldo o un controvalore superiore a 250 000 USD il 31 dicembre 2013, deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015.

2. La verifica di conti commerciali preesistenti, il cui saldo o controvalore sia inferiore a 250 000 USD il 31 dicembre 2013, ma che il 31 dicembre di un anno successivo superi 1 000 000 USD, deve essere conclusa entro sei mesi dalla scadenza dell'anno civile in cui il saldo del conto supera 1 000 000 USD.

3. Se le circostanze concernenti un conto commerciale preesistente cambiano in modo tale che l'istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l'autodichiarazione o altri documenti sul conto sono inesatti o inattendibili, l'istituto finanziario svizzero notificante deve determinare nuovamente lo status del conto in base alla procedura di cui alla lettera D della presente sezione.

V. **Nuovi conti commerciali.** Le seguenti regole si applicano ai conti detenuti da entità e aperti il o dopo il 1° gennaio 2014 («nuovi conti commerciali»).

A. L'istituto finanziario svizzero notificante deve determinare se il titolare del conto sia (i) un soggetto statunitense specifico, (ii) un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero

ritenuto adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense o (v) una NFFE attiva o una NFFE passiva.

B. Un istituto finanziario svizzero notificante può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, se in base alle informazioni di pubblico dominio o in suo possesso giunge concretamente alla conclusione che l'entità possiede tale status.

C. In tutti gli altri casi l'istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un'autodichiarazione sul suo status.

1. Se il titolare del conto commerciale è un **soggetto statunitense specifico**, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense.

2. Se il titolare del conto commerciale è una **NFFE passiva**, l'istituto finanziario svizzero notificante deve identificare i soggetti controllanti conformemente alle disposizioni in vigore per le procedure AML/KYC e determinare, in base all'autodichiarazione del titolare del conto o di uno di questi soggetti, se tale soggetto sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. Se tale soggetto è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense.

3. Se il titolare del conto commerciale è (i) un soggetto statunitense, che non sia un soggetto statunitense specifico, (ii) con riserva della lettera C paragrafo 4 della presente sezione un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, (iv) una NFFE attiva o (v) una NFFE passiva, i cui soggetti controllanti non siano né cittadini statunitensi né residenti negli Stati Uniti, il conto non è un conto statunitense e non è soggetto a notifica.

4. Se il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario non partecipante (incluso un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, identificato dall'IRS come istituto finanziario non partecipante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 dell'Accordo), il conto non è un conto statunitense, tuttavia i pagamenti a favore del titolare del conto sono soggetti a notifica conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.

VI. **Particolari regole e definizioni.** Le seguenti ulteriori regole e definizioni si applicano all'attuazione degli obblighi di diligenza descritti in precedenza:

A. **Affidamento sulle autodichiarazioni e sulle evidenze documentali.** Un istituto finanziario svizzero notificante non può basarsi su un'autodichiarazione o evidenze documentali se sa o deve presumere che l'autodichiarazione o le evidenze documentali sono inesatte o inattendibili.

B. **Definizioni:** le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente allegato I.

1. **Procedure AML/KYC.** L'espressione «procedure AML/KYC» si riferisce all'obbligo di diligenza nell'identificazione dei clienti di un istituto finanziario svizzero notificante nel quadro delle misure contro il riciclaggio di denaro o di analoghe normative svizzere, alle quali l'istituto finanziario svizzero notificante è assoggettato.
2. **NFFE.** Una «NFFE» (*Non-Financial Foreign Entity*) indica un'entità non statunitense, che non sia un istituto finanziario estero in base alla definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, e comprende qualsiasi entità non statunitense, che sia costituita ai sensi del diritto svizzero o del diritto di un'altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.
3. **NFFE passiva.** Una «NFFE passiva» indica qualsiasi NFFE che non sia né una NFFE attiva né una società di persone estera né un trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense.
4. **NFFE attiva.** Una «NFFE attiva» indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei seguenti criteri:
  - a. meno del 50% dei redditi lordi della NFFE nel precedente anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da redditi passivi e meno del 50 per cento dei valori patrimoniali, detenuti dalla NFFE nell'anno civile precedente o in un altro appropriato periodo di rendiconto, è rappresentato da valori patrimoniali, che producono redditi passivi o sono detenuti per generare *redditi passivi*;
  - b. le azioni della NFFE sono sistematicamente negoziate su un mercato finanziario regolamentato o la NFFE è un'entità correlata a un'entità le cui azioni sono negoziate su un mercato finanziario regolamentato;
  - c. la NFFE è organizzata su un territorio statunitense e tutti i proprietari del beneficiario dei pagamenti sono effettivamente domiciliati in questo territorio;
  - d. la NFFE è un ente governativo non statunitense, un ente governativo di un territorio statunitense, un'organizzazione internazionale, una banca centrale non statunitense o un'entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra;
  - e. le attività della NFFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse di una o più società affiliate, la cui attività operativa non sia quella di un istituto finanziario, e nel finanziamento e nell'erogazione di servizi per tali società affiliate. Tuttavia una NFFE non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d'investimento, ad esempio come fondo di private equity, di capitali di rischio o per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d'investimento il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a scopo d'investimento;
  - f. negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un'attività diversa da quella di un istituto finanziario;

g. la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate, che non siano istituti finanziari, e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;

h. la NFFE non esercita ancora un'attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori patrimoniali in vista dell'esercizio di un'attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario; posto che alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFFE non soddisfa più questa deroga; **oppure**

i. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- (i) la NFFE è stata costituita nel Paese nella quale ha sede esclusivamente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, culturali o educativi;
- (ii) nel Paese in cui ha sede è esonerata dall'imposta sul reddito;
- (iii) non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali;
- (iv) il diritto applicabile del Paese, in cui l'entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell'entità escludono l'attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali dell'entità a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l'attività di pubblica utilità svolta dall'entità oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dall'entità; **e**
- (v) il diritto applicabile del Paese, in cui l'entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell'entità esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un'altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo del Paese, nel quale l'entità ha sede, o da uno dei suoi dipartimenti politici.

### C. **Somma dei conti e regole della conversione valutaria**

1. **Somma dei conti privati.** Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da una persona fisica un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad aggiungere tutti i conti tenuti presso questo istituto o presso un'entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell'istituto finanziario notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di aggiungere i saldi dei conti. A ogni contitolare di un conto congiunto viene attribuito l'intero saldo o il controvalore del conto congiunto ai fini dell'addizione obbligatoria conformemente al presente paragrafo.

2. **Somma dei conti commerciali.** Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da un'entità un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato a



considerare tutti i conti detenuti dall'entità presso questo istituto o presso un'entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell'istituto finanziario svizzero notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di aggiungere i saldi dei conti.

3. **Regole particolari per la somma dei conti, applicabili ai responsabili della clientela.** Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da una persona, finalizzato a determinare se un conto sia di valore elevato, l'istituto finanziario svizzero notificante è inoltre obbligato a sommare tutti questi conti, nei casi in cui il responsabile della clientela sappia o debba presumere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (fatta eccezione per il mandato fiduciario) dalla stessa persona.

4. **Regole della conversione valutaria.** Per determinare il saldo o il valore di un conto denominato in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un istituto finanziario svizzero notificante deve convertire nell'altra valuta i valori di soglia in dollari di cui al presente allegato I ricorrendo a un tasso di cambio a pronti pubblicato l'ultimo giorno dell'anno civile precedente a quello nel quale l'istituto finanziario svizzero notificante calcola il saldo o il controvalore.

D. **Evidenze documentali.** Ai sensi del presente allegato I le evidenze documentali considerate ammissibili comprendono i seguenti documenti:

1. un certificato di residenza emesso da un ente pubblico autorizzato (ad esempio un ente governativo, un'agenzia governativa o un'autorità comunale) del Paese nel quale il destinatario del pagamento afferma di essere residente;
2. in riferimento a una persona fisica, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (ad esempio un ente governativo, un'agenzia governativa o un'autorità comunale), che contenga il nome della persona fisica e che sia di solito usato per l'identificazione;
3. in riferimento a un'entità, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (ad esempio un ente governativo, un'agenzia governativa o un'autorità comunale) che contenga il nome dell'entità e l'indirizzo della sede centrale nel Paese (o nel territorio statunitense) nel quale l'entità afferma di avere sede oppure il nome del Paese (o del territorio statunitense) nel quale l'entità è stata fondata o costituita;
4. in riferimento a un conto, detenuto in una giurisdizione dove vigono regole antiriciclaggio che siano state approvate dall'IRS in rapporto a un contratto QI (come descritto nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense), uno dei documenti menzionati nell'allegato al contratto QI oltre ai moduli W-8 o W-9 per l'identificazione di persone fisiche o entità;
5. un rapporto di gestione, un'informazione sui crediti emessa da terzi, una domanda di fallimento o un rapporto della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

## ALLEGATO II

### ISTITUTI FINANZIARI SVIZZERI NON NOTIFICANTI E PRODOTTI ESONERATI

#### Aspetti generali

Il presente allegato II può essere aggiornato mediante un accordo amichevole stipulato tra le competenti autorità della Svizzera e degli Stati Uniti al fine di (1) includere ulteriori entità, conti o prodotti che presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense e caratteristiche simili a entità, conti e prodotti, riportati nell'allegato II il giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo; oppure (2) stralciare entità, conti e prodotti che, in seguito al mutare delle circostanze, non presentano più un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense.

**I. Beneficiari effettivi esonerati.** Le seguenti categorie di istituzioni comprendono istituti finanziari svizzeri non notificanti, trattati come beneficiari effettivi esonerati ai sensi della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code statunitense.

#### **A. Enti pubblici svizzeri**

Il Governo federale svizzero, i Cantoni e i Comuni nonché gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui sopra, includendo in particolare le istituzioni, gli istituti o i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

#### **B. Banca centrale**

La Banca nazionale svizzera e ogni istituto interamente di sua proprietà.

#### **C. Organizzazioni internazionali**

1. Le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;
2. Le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari o nella Convenzione del 1969 sulle missioni speciali.

#### **D. Gli istituti di previdenza**

1. Ogni istituto di previdenza o altra forma di previdenza, costituita ai sensi degli articoli 48 - 49 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità/LPP, dell'articolo 89<sup>bis</sup> capoverso 6 del Codice civile svizzero (CC) o dell'articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) in Svizzera;

2. Istituti di libero passaggio (articolo 4 della legge sul libero passaggio (LFLP) e articolo 10 dell'ordinanza sul libero passaggio (OLP));
3. L'istituto collettore (articolo 60 LPP);
4. Il fondo di garanzia (articoli 56 - 59 LPP);
5. Istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP (pilastro 3a);
6. Fondi padronali di aiuto sociale nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (articolo 89<sup>bis</sup> capoverso 6 CC);
7. Fondazioni d'investimento (articoli 53g - 53k LPP), a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d'investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza come riportati alla presente lettera D.

## II. **Istituti finanziari ritenuti adempienti**

**A. Istituti finanziari registrati, ritenuti adempienti.** Le seguenti categorie di istituti sono istituti finanziari non notificanti, trattati come istituti finanziari svizzeri registrati, ritenuti adempienti ai sensi della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code statunitense:

1. Istituti finanziari con clientela locale. Un istituto finanziario svizzero, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a. l'istituto finanziario deve avere ottenuto la licenza in Svizzera ed essere disciplinato ai sensi della legislazione svizzera;
  - b. l'istituto finanziario non è autorizzato ad avere una sede di affari fissa al di fuori della Svizzera;
  - c. l'istituto finanziario non è autorizzato a cercare attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera. In questo senso non è da considerarsi che l'istituto finanziario abbia sollecitato titolari di conto al di fuori della Svizzera solo perché gestisce un sito Internet, a condizione che in esso non sia esplicitamente segnalato che l'istituto finanziario offre relazioni di conto o servizi a persone non residenti oppure auspichi o cerchi di acquisire in altro modo clienti statunitensi;
  - d. l'istituto finanziario deve essere obbligato, ai sensi del diritto svizzero, a notificare le informazioni in merito ai conti tenuti da persone domiciliate in Svizzera oppure procedere alla deduzione della trattenuta alla fonte;
  - e. almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l'istituto finanziario deve riguardare conti detenuti da soggetti (incluse le entità) residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea;
  - f. con riserva della seguente lettera g, dal 1° gennaio 2014 l'istituto finanziario non può tenere conti per (i) uno specifico soggetto statunitense, che non sia residente in Svizzera (incluso un soggetto statunitense, che al momento dell'apertura del conto era domiciliato in Svizzera, ma nel frattempo ha cessato di esserlo), (ii) un

istituto finanziario non partecipante oppure (iii) una NFFE passiva con soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti;

- g. entro il 1° gennaio 2014 l'istituto finanziario deve avere attuato direttive e procedure per verificare se vi siano conti detenuti da persone di cui alla lettera f e, in caso affermativo, deve notificare questi conti come se fosse un istituto finanziario notificante oppure estinguerli;
- h. l'istituto finanziario deve verificare ogni conto, non detenuto da una persona fisica residente in Svizzera o da un'entità e che sia stato aperto prima della data nella quale l'istituto finanziario ha attuato le direttive e le procedure di cui alla lettera g, conformemente alle procedure descritte nell'allegato I del presente Accordo, applicabili ai conti preesistenti per identificare conti statunitensi o conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti, ed estinguere tali conti identificati oppure notificarli come se l'istituto finanziario fosse un istituto finanziario notificante;
- i. ogni entità correlata all'istituto finanziario deve essere registrata o costituita in Svizzera e soddisfare le condizioni di cui al presente paragrafo; e
- j. l'istituto finanziario non deve avere direttive o procedure che nell'apertura o nella tenuta di conti discriminino le persone fisiche residenti in Svizzera che siano soggetti statunitensi specifici.

## 2. Consulente svizzero in investimenti

Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense l'espressione «consulente svizzero in investimenti» designa un'entità, la cui unica attività consiste nell'erogare servizi di consulenza in investimenti e agire per conto di un cliente (che non sia un veicolo d'investimento collettivo, a meno che esso non sia trattato secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense come veicolo qualificato d'investimento collettivo e l'entità in questione non detenga partecipazioni in esso), in base a una procura o uno strumento analogo (ad es. mandato d'investimento), conferito dal titolare di un conto finanziario, o in base a facoltà d'investimento nell'ambito di un mandato di amministrazione, allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati, a nome della persona o dell'entità che ha conferito la procura (o emesso uno strumento analogo), presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante.

**B. Istituti finanziari certificati, ritenuti adempienti.** Le seguenti categorie di istituzioni sono istituti finanziari svizzeri non notificanti, trattati come istituti finanziari svizzeri certificati, ritenuti adempienti ai sensi della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code statunitense.

- 1. Istituti senza scopi di lucro, costituiti e gestiti in Svizzera a fini religiosi, di pubblica utilità, educativi, scientifici, culturali o altre finalità di pubblico interesse e che siano esenti dall'imposta sul reddito in Svizzera in virtù della loro natura.
- 2. Comunioni di proprietari per piani costituite in base all'articolo 721 capoverso 2 CC.

**C. Veicoli d'investimento collettivo specifici**

In base alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense si applica quanto segue:

1. Una società d'investimenti, che sia un veicolo d'investimento collettivo assoggettato alla normativa svizzera sugli investimenti collettivi di capitali, è trattata come istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente ai sensi della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code statunitense, a condizione che tutte le partecipazioni al veicolo d'investimento collettivo (inclusi gli interessi sul debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o tramite uno o più istituti finanziari, che non siano istituti finanziari non partecipanti.
2. In riferimento alle partecipazioni a:
  - a. un veicolo d'investimento collettivo ai sensi del paragrafo 1,
  - b. una società d'investimenti che sia un veicolo d'investimento collettivo disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione partner e di cui tutte le partecipazioni (inclusi gli interessi sul debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o mediante uno o più istituti finanziari, che non siano istituti finanziari non partecipanti, oppure
  - c. una società d'investimenti, che funga da veicolo qualificato d'investimento collettivo ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense,

gli obblighi di notifica di ogni società d'investimenti, che sia un istituto finanziario svizzero (ad eccezione di un istituto finanziario, tramite il quale siano detenute partecipazioni al veicolo d'investimento collettivo), includendo quelli di un consulente svizzero in investimenti, che sia una società d'investimenti e un istituto finanziario svizzero, sono considerati come adempiuti.
3. Se, conformemente all'articolo 11 paragrafo 4 dell'Accordo, nel caso di una società d'investimento, che sia un veicolo d'investimento collettivo, le informazioni, che devono essere notificate da tale veicolo sulla base delle disposizioni di un accordo FFI in riferimento ai partecipanti al veicolo d'investimento collettivo, sono notificate dal veicolo d'investimento collettivo o da un'altra società d'investimenti, gli obblighi di notifica di tutte le altre società d'investimenti, che siano istituti finanziari svizzeri (includendo quelli di un consulente svizzero in investimenti, che sia una società d'investimenti e un istituto finanziario svizzero), tenuti ad allestire notifiche sulle partecipazioni al veicolo d'investimento collettivo, sono considerati come adempiuti in riferimento a queste partecipazioni.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense a un veicolo d'investimento collettivo disciplinato dalla legislazione svizzera non sarà negata la qualifica di istituto finanziario svizzero di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 o di altro istituto finanziario svizzero ritenuto adempiente semplicemente perché ha emesso quote cartacee al portatore a condizione che:

- a. il veicolo d'investimento collettivo non abbia emesso quote cartacee al portatore e non emetta tali quote dopo il 31 dicembre 2012 oppure, se il veicolo d'investimento collettivo ha emesso le quote dopo il 31 dicembre 2012, le abbia riscosse entro l'entrata in vigore dell'Accordo;
- b. il veicolo d'investimento collettivo (o un istituto finanziario svizzero notificante) assuma l'obbligo di diligenza di cui all'allegato I e notifichi tutte le informazioni soggette a notifica in riferimento a tali quote, se sono state presentate per il riscatto o in rapporto ad altri pagamenti; e
- c. il veicolo d'investimento collettivo disponga di direttive e procedure per forzare il riscatto tempestivo delle quote, al più tardi prima del 1° gennaio 2017.

**III. Prodotti esonerati.** Le seguenti categorie di conti e prodotti [costituiti in Svizzera e tenuti da un istituto finanziario che ha ottenuto la licenza in Svizzera o una succursale svizzera di un istituto finanziario registrato al di fuori della Svizzera] non sono trattate come conti finanziari, di conseguenza ai sensi del presente Accordo non sono assimilabili a conti statunitensi soggetti a notifica:

**A. Conti o prodotti previdenziali specifici**

1. I conti o i prodotti previdenziali, detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.
2. Le polizze di libero passaggio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza sul libero passaggio (OLP).
3. Forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

**B. Altri conti o prodotti specifici fiscalmente agevolati**

Conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.



13 febbraio 2013

---

# **Rapporto esplicativo concernente l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e l'avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo**

---

## 1. Situazione iniziale

### 1.1 *La normativa Foreign Account Tax Compliance Act*

Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010, gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate all'obbligo fiscale illimitato statunitense. La normativa FATCA sarà applicata progressivamente a partire dal 1° gennaio 2014.

La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri (*foreign financial institutions*) si registrino presso l'autorità fiscale statunitense (*Internal Revenue Service*, di seguito denominata «IRS») e stipulino all'occorrenza un accordo concernente l'istituto finanziario estero o accordo FFI. Sono considerati istituti finanziari le entità che gestiscono conti o depositi in modo diretto o indiretto per conto di terzi (banche, assicurazioni sulla vita, fondi d'investimento, fondazioni, ecc.).

Stipulando un accordo FFI, l'istituto finanziario si impegna a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi (*U.S. persons*) e a comunicare periodicamente all'IRS in merito alle relazioni con questi clienti. A tale scopo e quando necessario, l'istituto finanziario deve chiedere il consenso al titolare del conto. Se il titolare del conto si rifiuta di dare il suo consenso, viene considerato recalcitrante (*recalcitrant account holder*) e, di conseguenza, sarà prelevata un'imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti corrisposti a questo cliente.

Se un istituto finanziario estero si rifiuta di concludere un accordo FFI, nonostante soggiaccia a tale obbligo ai sensi della normativa, viene considerato non partecipante (alla normativa FATCA). Gli istituti finanziari statunitensi e gli istituti finanziari esteri partecipanti sono tenuti a prelevare un'imposta alla fonte del 30 per cento su tutti i pagamenti di origine statunitense corrisposti a un istituto finanziario non partecipante. Questa trattenuta deve essere applicata anche se il pagamento è corrisposto a un cliente non americano. A medio termine, gli altri istituti finanziari interromperanno le loro relazioni con l'istituto non partecipante. Gli istituti finanziari svizzeri non possono permettersi una situazione simile e devono pertanto assoggettarsi alla normativa FATCA.

### 1.2 *L'accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA*

L'onere amministrativo e finanziario che l'applicazione della normativa FATCA provoca agli istituti finanziari esteri, ha sollevato critiche a livello internazionale. Per far fronte a questa situazione, il ministero delle finanze statunitense si è dichiarato disposto a concedere determinate agevolazioni amministrative nell'ambito degli accordi bilaterali con le altre giurisdizioni, a condizione che queste ultime garantiscano che tutti i loro istituti finanziari partecipino alla normativa FATCA. A questo scopo, ha messo a disposizione due modelli:

- il modello I, pubblicato il 25 giugno 2012, è basato sul principio dello scambio automatico di informazioni e prevede che gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner dichiarino i conti statunitensi alle rispettive autorità fiscali, che inoltreranno a loro volta tali informazioni all'IRS.

Già l'8 febbraio 2012, in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, i cinque Stati membri dell'UE Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna avevano manifestato la loro intenzione di stipulare gli accordi bilaterali sulla base del modello I.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo il 12 settembre 2012 con la Gran Bretagna, uno il 15 novembre 2012 con la Danimarca e uno il 19 novembre 2012 con il Messico;



- il modello II, pubblicato il 14 novembre 2012, è destinato in primo luogo agli Stati che rifiutano lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, questo modello può rivelarsi interessante anche per gli Stati che preferirebbero sottoscrivere il modello I ma che, ad esempio per motivi di natura legale, non sono ancora in grado di farlo. Il modello II prevede un flusso diretto di informazioni tra gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner e l'IRS (ossia senza l'interposizione delle autorità fiscali della giurisdizione partner) basato sulle dichiarazioni di consenso dei clienti statunitensi. Questo modello è completato da uno scambio di informazioni su richiesta, grazie al quale gli Stati Uniti possono chiedere informazioni sui conti di quei soggetti statunitensi che non hanno acconsentito alla trasmissione dei propri dati.  
Il 21 giugno 2012, in una rispettiva dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone hanno manifestato la loro intenzione di negoziare un accordo bilaterale secondo questo modello.

In un comunicato stampa dell'8 novembre 2012, il ministero delle finanze statunitense ha annunciato che sono già oltre 50 le giurisdizioni interessate a concludere un accordo bilaterale per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Le trattative con queste giurisdizioni sono a diversi stadi di avanzamento.

## 2. Le trattative tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Con decisione del 15 giugno 2012, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a elaborare una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda l'avvio delle trattative con gli Stati Uniti sull'Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. La dichiarazione d'intenti comprende i punti seguenti:

- a. la Svizzera garantisce che tutti gli istituti finanziari svizzeri che non sono considerati esclusi («*exempt*») dal campo di applicazione della normativa FATCA o adempienti («*deemed-compliant*») stipulino con l'IRS un accordo FFI;
- b. la Svizzera concede agli istituti finanziari svizzeri un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale (CP) affinché possano adempiere i loro obblighi derivanti dall'accordo FFI (in particolare la notifica dei conti intestati a soggetti statunitensi e la notifica del numero totale e del valore complessivo dei conti intestati ai soggetti statunitensi recalcitranti che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all'IRS);
- c. la Svizzera presta assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate concernenti i clienti statunitensi recalcitranti, conformemente alla convenzione per evitare le doppie imposizioni;
- d. le parti definiscono particolari categorie di istituti finanziari svizzeri che sono considerati esclusi dal campo d'applicazione della normativa FATCA (*exempt*) oppure adempienti (*deemed compliant*);
- e. le parti pattuiscono misure volte ad agevolare dal punto di vista amministrativo l'applicazione della normativa FATCA per gli altri istituti finanziari svizzeri;
- f. gli Stati Uniti rinunciano all'obbligo di riscossione dell'imposta alla fonte previsto dalla normativa FATCA sui pagamenti corrisposti agli istituti finanziari svizzeri.

Il 21 giugno 2012 è stata pubblicata la dichiarazione congiunta della Svizzera e degli Stati Uniti, nella quale esprimono l'intenzione di avviare le trattative.

Il 29 agosto 2012, il Consiglio federale ha conferito al DFF il mandato di avviare le trattative.

Il 30 novembre 2012, il Consiglio federale ha approvato il contenuto di un Accordo FATCA ai sensi del disegno esistente e ha definito la procedura ulteriore per l'entrata in vigore

dell'Accordo.

Il 3 dicembre 2012, la parafatura dell'Accordo ha segnato la fine delle trattative con gli Stati Uniti. Nei due allegati dell'Accordo, considerati parti integranti dello stesso, sono descritti gli obblighi di diligenza nell'identificazione dei conti statunitensi (allegato I) e definite le categorie di istituti finanziari svizzeri trattati come esclusi dal campo d'applicazione della normativa o come adempienti (allegato II). Infine, all'Accordo viene allegato un memorandum d'intesa che non istituisce nuovi diritti né nuovi obblighi, ma contiene solo alcune regole di interpretazione che le Parti hanno adottato d'intesa.

L'Accordo è stato firmato il 14 febbraio a Berna.

Le soluzioni concordate sono commentate qui di seguito ai capitoli 3 (testo dell'Accordo), 4 (allegato I), 5 (allegato II) e 6 (Memorandum d'intesa).

### **3. Testo dell'Accordo**

#### **3.1 Parte A – Obiettivi e definizioni**

Gli obiettivi dell'Accordo sono definiti nell'articolo 1 e corrispondono sostanzialmente ai valori di riferimento di cui al capitolo 2 lettere a-f.

All'articolo 2 sono definite numerose espressioni essenziali per l'applicazione dell'Accordo. Se in uno Stato un'espressione acquisisce significati diversi in base ai vari ambiti giuridici, prevale il significato in uso nel diritto fiscale di tale Stato.

#### **3.2 Parte B – Obblighi della Svizzera**

##### **3.2.1 Articolo 3 – Direttiva agli istituti finanziari svizzeri**

Come descritto brevemente al capitolo 1.1, la normativa FATCA impone agli istituti finanziari esteri di identificare i propri clienti statunitensi, fare regolarmente rapporto all'IRS sui conti di tali clienti e, se necessario, trattenere un'imposta alla fonte sui pagamenti a favore dei clienti recalcitranti.

Ai sensi del paragrafo 1 lettera a, la Svizzera obbliga tutti gli istituti finanziari a registrarsi fino al 31 dicembre 2013 presso l'IRS, fatta eccezione per quegli istituti che, considerato il rischio ridotto di evasione del fisco statunitense, sono considerati esclusi dal campo d'applicazione della normativa FATCA conformemente all'allegato II (cfr. capitolo 5) o considerati adempienti. Gli istituti finanziari notificanti devono essere pronti ad adempiere gli obblighi che derivano da un accordo concernente l'istituto finanziario estero, in particolare l'obbligo di diligenza nell'identificazione dei conti statunitensi secondo l'allegato I (cfr. capitolo 4), l'obbligo di notifica e l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte.

Ai sensi del paragrafo 1 lettera b, la Svizzera deve ordinare agli istituti finanziari svizzeri notificanti di esigere da ogni titolare di conto, che è stato identificato come soggetto statunitense e che al 31 dicembre 2013 detiene un conto soggetto a notifica, sia il codice fiscale statunitense (*tax identification number*, di seguito denominato «TIN statunitense») sia una dichiarazione di consenso alla notifica all'IRS dei propri dati del conto. Il consenso è irrevocabile per l'anno in corso e, se non viene revocato entro la fine di gennaio dell'anno considerato, si rinnova automaticamente ogni anno civile successivo.

Il paragrafo 2 contiene disposizioni analoghe sull'identificazione conti di istituti finanziari non

partecipanti e sugli obblighi nei confronti di questi istituti finanziari.

L'istituto finanziario svizzero alleggerà alla sua richiesta di consenso alla trasmissione dei dati all'IRS indirizzata al cliente una lettera accompagnatoria dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito denominata «AFC»), nella quale sono descritte le conseguenze in caso di rifiuto della dichiarazione di consenso:

il cliente che non dà il suo consenso alla notifica dei dati dettagliati del conto o non comunica il suo TIN statunitense, è considerato recalcitrante. L'istituto finanziario è tenuto a comunicare all'IRS, in forma aggregata e senza rivelare nessuna identità, il numero totale di conti detenuti dai clienti statunitensi considerati recalcitranti e il valore complessivo del patrimonio di questi conti. Sulla base di queste notifiche, l'IRS può chiedere alla Svizzera l'assistenza amministrativa mediante una domanda raggruppata.

Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, le autorità fiscali degli Stati con i quali gli Stati Uniti hanno concluso o concluderanno un accordo in base al modello I, devono trasmettere all'IRS i dati raccolti dai loro istituti finanziari sui clienti statunitensi entro la fine di settembre dell'anno successivo. Durante le trattative, gli Stati Uniti hanno insistito affinché l'IRS riceva entro la fine di settembre dell'anno successivo anche i dati degli istituti finanziari svizzeri relativi ai conti dei clienti statunitensi che non hanno dato il loro consenso e sono quindi considerati recalcitranti e ai conti degli istituti finanziari non partecipanti. Poiché per i documenti di conto di questi clienti vige lo scambio di informazioni sulla base di domande raggruppate conformemente all'articolo 5 (cfr. capitolo 3.2.3), il lasso di tempo summenzionato per la trasmissione dei documenti è estremamente breve, in particolare nei casi in cui viene presentato un ricorso contro le decisioni dell'AFC presso il Tribunale amministrativo federale. Per questo motivo la Svizzera ha proposto che gli istituti finanziari svizzeri trasmettano la notifica aggregata del numero totale e del valore complessivo dei conti di clienti statunitensi recalcitranti, grazie alla quale l'IRS è in grado di presentare una domanda raggruppata alla Svizzera, già entro la fine del mese di gennaio (anziché entro il 31 marzo) dell'anno seguente (lettera b (iii)). Qualora l'IRS presentasse tali domande raggruppate subito dopo la ricezione della notifica aggregata, l'AFC avrebbe a disposizione otto mesi scarsi per il trattamento di queste domande entro il termine americano del 30 settembre 2013. Inoltre, a questo proposito, il termine per la trasmissione dei documenti richiesti è stato pattuito in generale a otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statunitense. In questo modo, se una domanda raggruppata perviene all'AFC solo in un secondo momento, la Svizzera non è tenuta a chiudere la procedura di assistenza amministrativa in un intervallo ancora più breve. Di conseguenza, l'obbligo degli istituti finanziari svizzeri interessati di prelevare l'imposta alla fonte sui pagamenti a favore di suddetti conti non inizia il 30 settembre dell'anno successivo, bensì solo al termine del periodo di otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda raggruppata (cfr. in merito il capitolo 3.3.2).

Ai sensi del paragrafo 1 lettera c e del paragrafo 2 lettera b dell'articolo 3, dal 1° gennaio 2014 l'apertura di nuovi conti per soggetti statunitensi e per istituti finanziari non partecipanti è consentita soltanto previo consenso dei diretti interessati alla notifica dei dati dettagliati del conto.

### 3.2.2 *Articolo 4 – Clausola di autorizzazione*

Gli istituti finanziari svizzeri, adempiendo gli obblighi derivanti dalla normativa FATCA, compiono atti sul territorio svizzero per conto di uno Stato terzo che spettano normalmente ad autorità o funzionari pubblici. Se non possiedono un'autorizzazione in tal senso, rientrano nell'ambito giuridicamente protetto dell'articolo 271 CP.

L'articolo 4 chiarisce che gli istituti finanziari svizzeri che stipulano un accordo FFI con l'IRS o che si registrano presso l'IRS per gli atti che soggiacciono alla normativa FATCA, dispon-

gono di un'autorizzazione di questo tipo e non sono quindi passibili di pena ai sensi dell'articolo 271 CP.

### 3.2.3 *Articolo 5 – Scambio d'informazioni*

Negli Stati che hanno concluso un accordo di attuazione con gli Stati Uniti sulla base dello scambio automatico di informazioni (modello I) non vige nessun segreto bancario nei confronti delle autorità fiscali locali. Gli istituti finanziari di questi Stati sono pertanto tenuti a fornire alle proprie autorità fiscali tutte le informazioni richieste nell'ambito della normativa FATCA. Grazie allo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali di questi Stati, l'IRS riceve tutti i dati necessari sui conti statunitensi gestiti dagli istituti finanziari di detti Stati. Ai sensi del diritto svizzero, le banche non sono autorizzate a trasmettere i dati di clienti senza il loro consenso. Nel quadro della procedura di notifica, le banche svizzere possono pertanto annunciare solo i dati dei conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che hanno acconsentito alla comunicazione di tali informazioni. Un cliente statunitense che ha dichiarato regolarmente il suo conto negli Stati Uniti, non ha quindi motivo di negare il suo consenso alla trasmissione dei dati. È pertanto lecito presumere che la maggior parte dei clienti statunitensi che non hanno firmato la dichiarazione di consenso non hanno ottemperato ai loro obblighi di dichiarazione riguardo il relativo conto. Affinché un rifiuto di questo tipo non sia «conveniente», il sistema di notifica è completato con uno scambio di informazioni per ottenere dati dettagliati sui conti che l'istituto finanziario, in mancanza di una dichiarazione di consenso, ha dovuto notificare in forma aggregata. Il paragrafo 1, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (versione del 23 settembre 2009), conferisce all'IRS il diritto di presentare domande raggruppate riguardanti i conti statunitensi e i conti degli istituti finanziari non partecipanti inclusi nella notifica aggregata e di esigere i dati che l'istituto finanziario avrebbe dovuto comunicare se avesse ottenuto l'autorizzazione da parte del titolare del conto. Il Protocollo di modifica del 23 settembre 2009 non è ancora stato approvato dal senato statunitense e non è quindi ancora entrato in vigore; per questa ragione nell'articolo 5 paragrafo 1 si conferma che tali domande raggruppate non possono essere presentate prima della sua entrata in vigore.

Giacché, ai sensi del diritto americano, una notifica è considerata completa solo se contiene il TIN statunitense del titolare del conto, l'istituto finanziario è tenuto a chiedere ai clienti statunitensi anche tale codice.

Il paragrafo 2 stabilisce che queste informazioni verosimilmente rilevanti per l'applicazione e l'esecuzione del diritto fiscale statunitense, anche se né l'istituto finanziario né tantomeno un terzo hanno contribuito all'inosservanza degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti interessati dalla domanda raggruppata.

Dato che le persone interessate dalla procedura possono contestare sostanzialmente solo il loro status di soggetti statunitensi, è stata creata una procedura più rigorosa per il trattamento delle domande raggruppate dell'IRS, descritta nel paragrafo 3:

- l'AFC sollecita l'istituto finanziario in questione a trasmetterle entro dieci giorni i documenti di cui al paragrafo 1 concernenti i conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno firmato nessuna dichiarazione di consenso;
- l'AFC controlla se per ogni singolo caso ci sono le premesse per la trasmissione delle informazioni. Se stabilisce che tali condizioni sono adempiute, emana le opportune decisioni finali. L'AFC notifica l'emanazione di queste decisioni finali, in forma anonima, con una comunicazione sul Foglio federale e sul suo sito Internet. Vi è la possibilità di presentare un ricorso contro queste decisioni finali presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione sul Foglio federale, con copia

all'AFC. Se l'AFC giudica il ricorso ingiustificato, sottopone immediatamente la sua presa di posizione al Tribunale amministrativo federale. La decisione in ultima istanza spetta al Tribunale amministrativo federale. Se l'AFC reputa il ricorso giustificato, riesamina la sua decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale in merito;

- entro otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata, l'AFC trasmette all'IRS le informazioni sui conti per i quali è stata emessa una decisione finale passata in giudicato o per i quali il Tribunale amministrativo federale fino a quel momento ha respinto il ricorso presentato contro le decisioni finali dell'AFC. L'AFC comunica all'IRS il numero di casi interessati dalla domanda raggruppata per i quali fino a quel momento non è ancora disponibile una decisione passata in giudicato. L'AFC informa inoltre anche l'istituto finanziario sui casi che non ha ancora avuto modo di trasmettere all'IRS, affinché l'istituto sappia che deve prelevare l'imposta alla fonte sui pagamenti corrisposti ai conti in questione conformemente all'articolo 7 (cfr. capitolo 3.3.2).

Questa procedura sarà concretizzata nella legge federale sull'attuazione dell'Accordo FATCA (cfr. capitolo 7).

### 3.3 *Parte C – Obblighi degli Stati Uniti*

#### 3.3.1 *Articolo 6 – Trattamento degli istituti finanziari svizzeri*

Gli Stati Uniti trattano tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti, che sono registrati presso l'IRS e rispettano gli obblighi derivanti dall'accordo FFI, come adempienti le disposizioni della normativa FATCA. Rinunciano pertanto alla riscossione dell'imposta alla fonte sui pagamenti verso questi istituti finanziari.

È fatto salvo il diritto degli Stati Uniti di trattare un istituto finanziario svizzero come un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 (cfr. capitolo 3.4.1), nel caso in cui vengano riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall'accordo FFI e se tali inadempienze non possono essere eliminate entro 12 mesi.

#### 3.3.2 *Articolo 7 – Sospensione dell'obbligo di riscossione dell'imposta alla fonte per gli istituti finanziari svizzeri*

Gli Stati Uniti rinunciano a obbligare gli istituti finanziari svizzeri a trattenere l'imposta alla fonte sui pagamenti verso i conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all'IRS e infine a fare chiudere detti conti se l'istituto finanziario ha rispettato le direttive impartite dalla Svizzera di cui all'articolo 3 e fintantoché la Svizzera trasmette all'IRS le informazioni oggetto di una domanda raggruppata entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della stessa.

L'istituto finanziario deve trattare i conti, per i quali l'AFC non ha potuto trasmettere le informazioni richieste mediante la domanda raggruppata entro otto mesi a decorrere dal ricevimento della stessa, come se fossero conti intestati a titolari recalcitranti. Ciò significa tra l'altro che l'istituto finanziario, una volta scaduto il periodo di otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata e fino al momento in cui l'AFC trasmette i dati dei conti all'IRS, deve trattenere l'imposta alla fonte su tutti i pagamenti di fonte statunitense a favore di questi conti.

L'ultimo periodo del paragrafo 2 stabilisce che l'ammontare della trattenuta dell'imposta alla fonte è a carico del titolare del conto, in particolare per i rapporti contrattuali a durata determinata (ad es. i contratti assicurativi con un valore di riscatto o i contratti assicurativi di rendita).

### 3.3.3 *Articolo 8 – Trattamento di determinati pagamenti «passthru» e proventi lordi della vendita di strumenti finanziari*

Inizialmente, la normativa FATCA prevedeva di applicare dal 1° gennaio 2017 un'imposta alla fonte proporzionale sia sui cosiddetti pagamenti *passthru* di origine estera (*foreign passthru payments*) a favore dei clienti statunitensi recalcitranti, sia sui proventi lordi della vendita, da parte dei clienti statunitensi recalcitranti, di strumenti finanziari statunitensi o non statunitensi che possono generare reddito. L'importo dell'imposta sarebbe stato calcolato in base al valore delle attività di fonte statunitense possedute dall'istituto finanziario rispetto alle sue attività complessive.

Nel frattempo, gli Stati Uniti si sono resi conto che l'onere per attuare questa procedura sarebbe stato troppo elevato. Per questo motivo, intendono ora inserire una disposizione in tutti gli accordi FATCA, secondo cui le parti contraenti collaboreranno tra di loro e assieme ad altri partner per sviluppare una soluzione alternativa di imposizione alla fonte dei pagamenti *passthru* e dei proventi lordi della vendita di strumenti finanziari che sia realizzabile ed efficace e che mantenga al livello più basso i costi di implementazione.

### 3.3.4 *Articolo 9 – Istituti e prodotti finanziari svizzeri considerati esonerati dalla normativa FATCA oppure adempienti alla FATCA*

Gli Stati Uniti garantiscono che, nell'ambito dell'applicazione della normativa FATCA, tratteranno le istituzioni e i prodotti previdenziali, regolamentati o costituiti in Svizzera ed elencati nell'allegato II, come beneficiari effettivi esonerati, come istituti finanziari considerati adempienti o come prodotti esonerati.

Tutti gli altri istituti finanziari svizzeri non notificanti sono altresì trattati, a seconda dei casi, come istituti finanziari adempienti, come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA.

### 3.3.5 *Articolo 10 – Entità correlate*

Conformemente alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense, un istituto finanziario è considerato non partecipante se possiede un'entità correlata o una succursale in uno Stato il cui diritto non consente all'entità correlata o alla succursale di adempiere gli obblighi cui è vincolato un istituto finanziario partecipante.

L'articolo 10 stabilisce d'altra parte che un istituto finanziario svizzero che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, mantiene il suo status di istituto finanziario partecipante o adempiente oppure di beneficiario effettivo esonerato, anche se possiede un'entità correlata o una succursale in una giurisdizione il cui diritto interno non permette a queste ultime di soddisfare pienamente i requisiti posti a un istituto finanziario partecipante o ritenuto adempiente. Le condizioni affinché tale situazione si presenti sono le seguenti:

- da un lato, l'istituto finanziario svizzero tratta detta entità o succursale come se fosse un istituto finanziario non partecipante indipendente e, dall'altro lato, l'entità o la succursale si dichiara come un istituto finanziario non partecipante presso gli agenti pagatori con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte;
- l'entità o la succursale identifica i propri clienti statunitensi e comunica all'IRS i dati dei conti di questi clienti statunitensi nei limiti concessi dal diritto applicabile;
- infine, da un lato, l'entità o la succursale non sollecita espressamente conti statunitensi detenuti da soggetti statunitensi o istituti finanziari non partecipanti che non risiedono nella stessa giurisdizione in cui è situata l'entità o la succursale e, dall'altro lato, l'istituto

finanziario svizzero non utilizza l'entità o la succursale come mezzo per eludere i propri obblighi.

### **3.4 Parte D – Disposizioni generali**

#### **3.4.1 Articolo 11 – Verifica e applicazione**

Nel caso di errori di lieve entità o amministrativi che hanno dato origine a una notifica errata o incompleta, gli Stati Uniti possono inviare una richiesta di chiarimento scritta direttamente all'istituto finanziario interessato.

Se gli Stati Uniti constatano che un istituto finanziario ha commesso gravi inadempienze riguardo agli obblighi derivanti da un accordo FFI o dal presente Accordo, si rivolgono alle autorità svizzere competenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Se l'inadempienza non sarà eliminata entro 12 mesi, gli Stati Uniti tratteranno l'istituto finanziario in questione come un istituto finanziario non partecipante.

L'IRS pubblicherà una lista di tutti gli istituti finanziari non partecipanti di tutte le giurisdizioni con le quali è stato stipulato un accordo FATCA.

Ai sensi del paragrafo 3, le autorità competenti di entrambi gli Stati hanno la possibilità di consultarsi sui casi di gravi inadempienze che sono stati notificati.

Il paragrafo 4 stabilisce che un istituto finanziario può ricorrere a prestatori esterni di servizi per adempiere i suoi obblighi. La responsabilità resta in questo caso dell'istituto finanziario.

#### **3.4.2 Articolo 12 – Non discriminazione**

Gli Stati Uniti garantiscono alla Svizzera una parità di trattamento nel caso in cui concordino per quanto concerne la parte C o l'allegato I soluzioni meno onerose con un'altra giurisdizione partner, anch'essa assoggettata nell'ambito di un accordo FATCA agli stessi obblighi di cui alla parte B. Queste soluzioni meno onerose sono attuate automaticamente nel momento in cui entra in vigore l'accordo FATCA concluso con l'altra giurisdizione partner, come se fossero state convenute nel presente Accordo. La Svizzera conserva tuttavia il diritto di rinunciare all'attuazione di tali soluzioni, ad esempio se una soluzione meno onerosa implica automaticamente modifiche in altri ambiti dell'Accordo e se ritiene che l'intero pacchetto non rappresenti nessun miglioramento economico.

#### **3.4.3 Articolo 13 – Reciprocità**

L'accordo FATCA pubblicato dagli Stati Uniti secondo il modello I, ossia il modello che prevede lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali delle parti contraenti, esiste in due varianti: una che prevede la reciprocità e l'altra invece no. Se però la reciprocità è solo parziale, gli Stati Uniti sono disposti a notificare in maniera automatica soltanto i proventi da interessi sui conti di persone residenti sul territorio dell'altro Stato contraente e i dividendi accreditati su detti conti. Negli accordi stipulati finora secondo il modello I con la Gran Bretagna, la Danimarca e il Messico, gli Stati Uniti hanno convenuto una reciprocità parziale di questo tipo.

Per l'accordo FATCA stipulato secondo il modello II, gli Stati Uniti non prevedono invece nessuna reciprocità, in quanto la notifica diretta da parte degli istituti finanziari degli altri Stati non equivale alla trasmissione automatica delle informazioni tra gli Stati contraenti e quindi non è considerata allo stesso modo.

Gli Stati Uniti si sono tuttavia dichiarati disposti a negoziare questo tipo di reciprocità anche

con la Svizzera alle stesse condizioni convenute con le altre giurisdizioni partner, qualora essa voglia collaborare in materia di applicazione della normativa FATCA sulla base del modello I.

### **3.5 Parte E – Disposizioni finali**

#### **3.5.1 Articolo 14 – Consultazioni e modifiche dell'Accordo**

Ai sensi del paragrafo 1, ogni parte contraente è autorizzata a richiedere l'avvio di consultazioni qualora incontri difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione dell'Accordo.

Ai sensi del paragrafo 2, l'Accordo può essere emendato con il consenso scritto di entrambe le parti contraenti. Fatto salvo un accordo diverso delle parti, le modifiche entrano di principio in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 16 paragrafo 1 (cfr. capitolo 3.5.3).

#### **3.5.2 Articolo 15 – Allegati**

Gli allegati I e II costituiscono parte integrante dell'Accordo.

#### **3.5.3 Articolo 16 – Entrata in vigore e fine dell'Accordo**

L'Accordo entra in vigore non appena ciascuna parte informa l'altra parte contraente, mediante notifica scritta per via diplomatica, dell'espletamento della procedura prevista dal suo diritto interno per l'entrata in vigore.

Entrambe le parti possono sciogliere l'Accordo per iscritto con un preavviso di dodici mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del preavviso di dodici mesi.

#### **3.5.4 Clausola finale**

L'Accordo è firmato in due esemplari, in lingua inglese e tedesca; entrambi i testi fanno parimenti fede. Dato che la versione in lingua tedesca non è ancora stata approvata dagli Stati Uniti, verrà firmata successivamente. In uno scambio di note diplomatiche, le parti confermeranno la conformità del testo tedesco con quello inglese e l'equivalenza delle due versioni.

## **4. Allegato I**

### **4.1 Sezione I – Aspetti generali**

L'allegato I descrive gli obblighi di diligenza – semplificati rispetto alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense – che gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a rispettare quando identificano i conti detenuti da clienti statunitensi o da istituti finanziari non partecipanti.

Ai sensi della sezione I lettera C, gli istituti finanziari svizzeri hanno la possibilità di scegliere di identificare i clienti secondo le disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense e non in base al presente allegato I. In tal caso, saranno vincolati a questo tipo di procedura anche negli anni successivi e potranno tornare agli obblighi di diligenza conformemente all'allegato I solo se le disposizioni esecutive subiranno modifiche nei loro punti essenziali.



## 4.2 Sezione II – Conti privati preesistenti

La sezione II definisce le modalità secondo le quali un istituto finanziario deve verificare se i titolari dei conti gestiti e tenuti da persone fisiche al 31 dicembre 2013 sono soggetti statunitensi.

### 4.2.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA

I conti privati preesistenti di cui sotto sono esclusi dall'obbligo di verifica, identificazione e notifica ai sensi della lettera A:

- conti con un saldo inferiore a 50 000 USD al 31 dicembre 2013;
- contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita di un valore inferiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013;
- altri contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita, a condizione che le leggi svizzere o statunitensi oppure le disposizioni esecutive vietino efficacemente la vendita di tali polizze a persone domiciliate negli Stati Uniti. Si è in presenza di un caso simile ad esempio, conformemente alla sezione II lettera A.3, quando l'istituto finanziario in questione non dispone della registrazione americana necessaria per questo tipo di vendita e quando il diritto svizzero determina che questo tipo di prodotti assicurativi, sottoscritti da persone residenti in Svizzera, sia registrato o assoggettato all'imposta alla fonte;
- conti deposito con un saldo o un valore inferiore a 50 000 USD.

Se un conto con un saldo inferiore a 50 000 USD o un contratto assicurativo con un valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita con un saldo inferiore a 250 000 USD diventa un conto di valore elevato durante un anno successivo, ossia diventa un conto con un saldo superiore a 1 000 000 USD, deve essere eseguita la procedura di esame allargata entro sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno considerato (cfr. capitolo 4.2.3).

### 4.2.2 Conti di valore inferiore

Se, al 31 dicembre 2013, il saldo di un conto supera i 50 000 USD o nel caso dei contratti assicurativi con valore di riscatto e dei contratti assicurativi di rendita i 250 000 USD, ma resta inferiore a 1 000 000 USD, l'istituto finanziario deve esaminare i dati esistenti d'identificazione del cliente in maniera elettronica conformemente alla sezione II lettera B per individuare gli indizi statunitensi seguenti:

- un inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
- un indirizzo postale o di domicilio attuale negli Stati Uniti;
- un numero di telefono attuale negli Stati Uniti;
- un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti;
- una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
- un domicilio presso terzi (c/o) negli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca quale unico indirizzo del titolare del conto a disposizione dell'istituto finanziario.

Se dalla ricerca elettronica dei dati emerge uno di questi indizi statunitensi, l'istituto finanziario è tenuto a trattare il conto come un conto statunitense, a meno che sia in grado di confutare tale indizio statunitense grazie a documenti specifici, descritti alla sezione II lettera B.4, che possiede già o che si è procurato a tale scopo. Questi documenti devono essere diret-

tamente correlati al tipo di indizio statunitense riscontrato.

Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge nessuno di questi indizi statunitensi, non sarà necessario eseguire ulteriori controlli fino a quando non interverranno cambiamenti per cui degli indizi statunitensi possono essere associati a un conto (come ad es. la comunicazione da parte del cliente del trasferimento del suo domicilio negli Stati Uniti). È fatto salvo l'obbligo di eseguire un esame più approfondito ai sensi del capitolo 4.2.3, qualora il conto diventi un conto di valore elevato.

La verifica di questi conti privati preesistenti di valore inferiore deve concludersi entro il 31 dicembre 2015.

#### *4.2.3 Conti di valore elevato*

Per i conti privati preesistenti con un saldo superiore a 1 000 000 USD al 31 dicembre 2013, deve essere eseguito un esame più ampio e approfondito che può comprendere anche il controllo manuale dei documenti cartacei e la richiesta al responsabile della clientela di esprimersi sulle sue conoscenze circa lo status di soggetto statunitense del titolare del conto.

La verifica allargata dei conti di valore elevato deve concludersi entro il 31 dicembre 2014.

Per i conti privati preesistenti che al 31 dicembre 2013 non sono considerati conti di valore elevato, ma che al 31 dicembre di un anno successivo superano 1 000 000 USD, l'esame approfondito deve essere terminato entro sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno durante il quale il limite del saldo è stato superato.

### *4.3 Sezione III – Nuovi conti privati*

#### *4.3.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA*

I conti deposito aperti dopo il 31 dicembre 2013 e i contratti d'assicurazione sulla vita con valore di riscatto stipulati dopo tale data non devono essere verificati, né tantomeno identificati e notificati, se il saldo alla fine dell'anno non supera i 50 000 USD.

#### *4.3.2 Altri nuovi conti privati*

Per gli altri nuovi conti privati, l'istituto finanziario deve chiedere al titolare del conto un'autodichiarazione che gli consenta di stabilire se è soggetto all'imposizione fiscale statunitense. Tale autodichiarazione deve essere richiesta all'apertura del conto o al più tardi entro 90 giorni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale un conto aperto dopo il 31 dicembre 2013 non soddisfa più i requisiti di cui al capitolo 4.3.1. L'istituto finanziario è tenuto a verificare la veridicità dell'autodichiarazione del titolare del conto.

### *4.4 Sezione IV – Conti commerciali preesistenti*

#### *4.4.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA*

I conti commerciali con un saldo inferiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 devono essere verificati, identificati e notificati solo quando il loro saldo supera 1 000 000 USD.

#### *4.4.2 Conti commerciali da verificare*

Nel caso dei conti con un saldo superiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 e dei conti ai sensi del capitolo 4.4.1 con un saldo superiore a 1 000 000 USD, occorre verificare se si trat-

ta di conti statunitensi. Si tratterà di conti statunitensi, se sono detenuti da:

- uno o più soggetti statunitensi specifici conformemente alla definizione dell'articolo 1 paragrafo 1 numero 27 dell'Accordo; oppure
- entità estere (quindi non statunitensi) non finanziarie (*Non-Financial Foreign Entities, NFFE*) passive ai sensi della definizione di cui alla sezione VI lettera B.3 e B.4 del presente allegato I (cfr. capitolo 4.6 sottostante) gestite da una o più persone con cittadinanza statunitense o residenti negli Stati Uniti ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 paragrafo 1 numero 32 dell'Accordo.

La verifica deve essere eseguita sulla base dei documenti relativi all'identificazione del cliente posseduti dall'istituto finanziario e, se del caso, sulla base di documenti supplementari che saranno richiesti al titolare del conto.

Inoltre, l'istituto finanziario deve controllare se il conto è detenuto da istituti finanziari non partecipanti. In questo caso, i pagamenti a favore di questi conti devono essere inseriti nella notifica aggregata conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 lettera a (ii) dell'Accordo.

La verifica dei conti commerciali esistenti con un saldo superiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015. I conti che al 31 dicembre 2013 non raggiungono tale limite, ma che al 31 dicembre di un anno successivo presentano un saldo superiore a 1 000 000 USD, devono essere esaminati entro sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno considerato.

Qualora dovessero intervenire dei cambiamenti, lo status di un conto di questo tipo deve essere di nuovo verificato.

#### 4.5 Sezione V – Nuovi conti commerciali

Per i conti commerciali aperti dal 1° gennaio 2014 occorre verificare, indipendentemente dal loro saldo, se il titolare è un soggetto statunitense specifico, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, un istituto finanziario partecipante, un istituto finanziario ritenuto adempiente alla normativa FATCA, un beneficiario effettivo esonerato, un istituto finanziario escluso dal campo d'applicazione della normativa FATCA oppure un'entità estera non finanziaria attiva o passiva.

#### 4.6 Particolari regole e definizioni

Secondo la sezione VI lettera B.3 per «NFFE passiva» si intende un'entità non finanziaria estera, che non è né una NFFE attiva, né una società di persone estera né tantomeno un trust estero soggetto alla trattenuta dell'imposta alla fonte. Una NFFE è invece considerata «attiva» se soddisfa uno dei criteri elencati alla sezione IV lettera B.4. Qui di seguito sono riportati alcuni di questi criteri:

- i redditi passivi rappresentano una quota inferiore al 50 per cento dei redditi lordi e, inoltre, meno del 50 per cento dei beni patrimoniali genera redditi passivi o serve per conseguire redditi passivi;
- le azioni della NFFE sono quotate in borsa oppure la NFFE è un'entità correlata a un'altra entità quotata in borsa;
- l'attività principale della NFFE è la detenzione di partecipazioni di società affiliate che non sono istituti finanziari;
- la NFFE è un'organizzazione a scopo religioso, di utilità pubblica, scientifico, artistico, culturale o educativo, esente da imposizione fiscale nello Stato in cui risiede.

La lettera C definisce a quali condizioni un istituto finanziario deve sommare il valore di tutti i conti detenuti da una persona gestiti dall'istituto stesso o da un'entità a lui correlata.

## 5. Allegato II

L'allegato II descrive categorie di istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA o ritenuti adempienti e di prodotti esonerati.

### 5.1 *Istituti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA*

Sono definiti beneficiari effettivi esonerati:

- le istituzioni statali svizzere, comprese le istituzioni del sistema svizzero di sicurezza sociale (sezione I lettera A);
- la Banca nazionale svizzera e tutte le istituzioni di sua proprietà (sezione I lettera B);
- le organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede e le rappresentanze diplomatiche e consolari (sezione I lettera C); e
- gli istituti previdenziali privati del 2° pilastro e del pilastro 3a, gli istituti di libero passaggio, gli istituti collettori ai sensi dell'articolo 60 LPP, i fondi di garanzia, i fondi di aiuto sociale finanziati dai datori di lavoro nonché le fondazioni d'investimento alle quali partecipano esclusivamente gli istituti sopraccitati (sezione I lettera D).

### 5.2 *Istituti finanziari ritenuti adempienti*

Nel caso degli istituti finanziari elencati alla sezione II e ritenuti adempienti alla normativa FATCA, occorre differenziare tra gli istituti finanziari che soggiacciono all'obbligo di registrazione e gli istituti finanziari certificati. Gli istituti finanziari che soggiacciono all'obbligo di registrazione possono essere obbligati, in parte o a determinate condizioni, a verificare, identificare e notificare i conti, mentre gli istituti finanziari certificati sono esonerati da tali obblighi.

#### 5.2.1 *Istituti finanziari registrati e ritenuti adempienti*

Questa categoria comprende gli istituti finanziari con clientela locale (sezione II lettera A.1), i consulenti svizzeri in investimenti (sezione II lettera A.2), determinate società d'investimento e i veicoli d'investimento collettivo (sezione II lettera C).

È considerato un istituto finanziario con clientela locale un istituto finanziario che soddisfa tutti i criteri sottostanti:

- deve essere autorizzato in Svizzera e disciplinato dal diritto svizzero e non deve possedere nessuna sede di affari fissa al di fuori della Svizzera;
- non è autorizzato a cercare attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera. Il fatto di gestire un proprio sito internet non viene considerato come questo tipo ricerca di clientela, nella misura in cui nel sito non si faccia espressamente riferimento alla tenuta di relazioni di conto e all'erogazione di prestazioni per persone residenti al di fuori della Svizzera o non si cerchi di acquisire in nessun altro modo clienti statunitensi;
- deve essere tenuto, conformemente al diritto svizzero, a trasmettere le informazioni relative ai conti detenuti dai clienti svizzeri o a trattenere l'imposta alla fonte. Questo criterio

è considerato soddisfatto per quanto riguarda i dividendi e gli interessi svizzeri che soggiacciono all'imposta preventiva;

- almeno il 98 per cento dei beni patrimoniali sotto gestione deve essere detenuto su conti di persone residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto questa estensione del concetto di clientela locale alle persone residenti nell'UE richiesta dalla Svizzera solo nella fase finale delle trattative. Si tratta di un'estensione che è stata convenuta anche negli accordi con la Gran Bretagna e la Danimarca;
- a partire dal 1° gennaio 2014, non potranno più essere gestiti conti per soggetti statunitensi specifici che non risiedono in Svizzera, per istituti finanziari non partecipanti e per entità estere non finanziarie i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti;
- entro il 1° gennaio 2014 dovrà essere posta in vigore una procedura per verificare se un istituto finanziario gestisce conti di soggetti statunitensi specifici non residenti in Svizzera, di istituti finanziari non partecipanti e di entità estere non finanziarie i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti. Se viene scoperto un conto di questo tipo, l'istituto finanziario è tenuto a dichiararlo come se fosse un istituto finanziario notificante oppure deve chiudere il conto;
- conformemente all'allegato I, l'istituto finanziario deve procedere all'identificazione dei conti aperti prima del 31 dicembre 2013 e detenuti da persone non residenti in Svizzera, dei conti statunitensi e dei conti degli istituti finanziari non partecipanti. Deve inoltre chiudere detti conti oppure dichiararli come se fosse un istituto finanziario notificante;
- ogni entità correlata con l'istituto finanziario deve essere stata registrata o costituita in Svizzera e deve soddisfare gli stessi criteri imposti all'istituto;
- l'istituto finanziario non deve discriminare i soggetti statunitensi specifici residenti in Svizzera per quanto riguarda l'apertura o la tenuta di conti.

Sono ritenuti adempienti alla normativa FATCA anche i consulenti svizzeri in investimenti, la cui unica attività consiste nel fornire per conto di terzi, in virtù di una procura o di un'autorizzazione analoga, la propria consulenza per quanto riguarda l'investimento dei beni patrimoniali depositati da un cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante, e nel gestire e investire tali beni patrimoniali.

I veicoli svizzeri d'investimento collettivo sono trattati come entità adempienti a condizione che l'identificazione dei clienti e le notifiche siano eseguite da un altro istituto finanziario. Questa condizione può essere ritenuta rispettata per i fondi d'investimento svizzeri; tuttavia, devono conservare il loro patrimonio presso una banca depositaria assoggettata alla legge sulle banche. L'identificazione del cliente e la conseguente notifica spettano alla banca depositaria.

Numerosi regolamenti dei fondi conferiscono a un investitore il diritto di emettere certificati di quota. Se tali certificati sono al portatore, rappresentano un rischio per gli Stati Uniti, in quanto possono essere utilizzati per evadere il fisco statunitense. Per questo motivo, l'Accordo esige che un veicolo d'investimento collettivo trattato come un'entità adempiente alla normativa FATCA non emetta più titoli al portatore a partire dal 31 dicembre 2012 né tantomeno li riscuota prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, il veicolo d'investimento collettivo deve garantire il riscatto di questi titoli cartacei al portatore entro il 1° gennaio 2017. Una disposizione transitoria corrispondente dovrà essere aggiunta al disegno concernente la modifica dell'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol).

### 5.2.2 Istituti finanziari certificati e ritenuti adempienti

Questa categoria include, da un lato, le istituzioni costituite in Svizzera non a scopo di lucro e gestita per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, culturali o per altri scopi di interesse pubblico, che sono esenti dall'imposta sul reddito in Svizzera proprio in considerazione del loro scopo e, dall'altro lato, le comunioni di proprietari per piani.

### 5.3 *Prodotti esonerati*

La sezione III enumera i prodotti che non sono trattati come conti finanziari. Ciò significa che anche gli istituti che sono normalmente soggetti all'obbligo di notifica, per questo tipo di conti sono esenti dall'obbligo di verifica, identificazione e notifica.

Sono considerati prodotti esonerati i conti o i prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati, le polizze di libero passaggio, i contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie ai sensi della OPP 3, nonché altri conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.

## 6. **Memorandum d'intesa**

Nel limite del possibile, gli elementi identificati nel corso delle trattative (definizione degli obblighi essenziali degli istituti finanziari svizzeri che devono figurare in un accordo FFI, relazione fra gli obblighi dell'intermediario qualificato e gli obblighi FATCA, autocertificazione dei beneficiari effettivi esonerati e degli istituti finanziari certificati conformi al FATCA) devono essere chiariti nel quadro di un memorandum d'intesa. Esso non istituirà nuovi diritti né nuovi obblighi, non sarà vincolante sul piano giuridico e non avrà conseguenze giuridiche obbligatorie; permetterà invece alle parti contraenti di adottare precisazioni di natura tecnica e amministrativa. Il memorandum dovrà essere concluso fra autorità e sarà deciso dal Consiglio federale in virtù della sua esclusiva competenza.

## 7. **Disposizioni esecutive definitive del ministero delle finanze statunitense**

In numerosi passaggi dell'Accordo e degli allegati si rimanda alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense. Al momento delle trattative dell'Accordo, la versione di tali disposizioni era ancora provvisoria (*Proposed Regulations*). Il 17 gennaio 2013, il ministero delle finanze statunitense ha emanato le disposizioni esecutive definitive (*Final Regulations*) (<http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/TD9610.pdf>). Secondo queste disposizioni, gli istituti finanziari esteri di Paesi – come la Svizzera – che hanno concluso un accordo bilaterale con gli Stati Uniti sulla base del modello II, sono tenuti ad applicare il FATCA secondo quanto stabilito da queste disposizioni esecutive, a meno che l'accordo bilaterale non contenga espressamente delle disposizioni derogatorie.

## 8. **Legge federale sull'applicazione dell'Accordo FATCA**

L'Accordo FATCA contiene disposizioni relativamente dettagliate e direttamente applicabili. Tuttavia, alcuni obblighi descritti nell'Accordo devono essere concretizzati in una legge federale. Quest'ultima, allo stesso modo dell'Accordo, sottostà al referendum facoltativo.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge. La legge disciplina l'applicazione dell'Accordo FATCA (obblighi di partecipazione, d'identificazione e di notifica all'IRS, scambio di informazioni, prelevamento dell'imposta alla fonte, pene previste per violazioni dell'Accordo e della legge).

Secondo l'[articolo 2](#) gli obblighi degli istituti finanziari nei confronti dell'IRS sono retti dal diritto statunitense applicabile per quanto l'Accordo FATCA non disponga altrimenti. Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari sono retti dall'allegato I dell'Accordo FATCA. Sono fatti salvi il diritto di opzione a favore del diritto statunitense applicabile nonché le definizioni in esso contenute che sono più favorevoli per gli istituti finanziari. In tale contesto, la scelta delle definizioni non deve essere fatta in modo che impedisca lo scopo perseguito dall'Accordo FATCA.

L'[articolo 3](#) rinvia, per la comprensione delle espressioni utilizzate nella legge, alle definizioni riportate all'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo FATCA. Se un istituto finanziario si avvale del diritto di opzione di cui all'articolo 2, allora le espressioni utilizzate nella legge sono da intendere ai sensi del diritto statunitense applicabile.

Ai sensi dell'[articolo 4](#), tutti gli istituti finanziari svizzeri, nella misura in cui non sono elencati alle sezioni I e II lettera B dell'allegato II dell'Accordo FATCA o che non sono considerati come beneficiari effettivi esonerati o certificati, come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA sulla base del diritto statunitense applicabile, devono registrarsi presso l'IRS. In linea di massima essi devono adempiere gli obblighi derivanti dall'accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela.

Gli istituti finanziari di cui all'allegato La sezione II lettera A.2 e sezione II lettera C dell'Accordo FATCA sottostanno a tali obblighi soltanto nel caso in cui non è garantito che siano rispettati da un altro istituto finanziario soggetto agli obblighi dell'accordo FFI. Inoltre, gli istituti finanziari di cui all'allegato II sezione II lettera A.1 devono adempiere tali obblighi soltanto in relazione ai conti detenuti da persone o entità non residenti in Svizzera.

Nel caso di conti o prodotti di istituzioni secondo l'allegato II sezione I o conti e prodotti secondo l'allegato II sezione III dell'Accordo FATCA, gli obblighi si limitano a stabilire l'esclusione di questi conti o prodotti dal campo di applicazione della normativa FATCA.

L'[articolo 5](#) rimanda all'allegato I dell'Accordo FATCA per quanto concerne l'identificazione dei clienti statunitensi.

Per quanto riguarda la procedura di notifica, all'[articolo 6](#) si fa riferimento al fatto che il cliente è autorizzato a chiedere all'istituto finanziario una copia dei documenti relativi ai conti che lo qualificano come soggetto statunitense. Inoltre, il cliente può far valere presso l'istituto finanziario di essere considerato a torto un cliente statunitense, adducendo le prove in tal senso. Se la prova viene adottata, l'istituto finanziario non tratterà più il cliente come se fosse un cliente statunitense.

Secondo l'[articolo 7](#), un istituto finanziario può aprire un nuovo conto per un cliente statunitense soltanto se quest'ultimo dà il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto e se comunica il proprio TIN statunitense. Anche l'apertura di un nuovo conto per un istituto finanziario non partecipante o la sottoscrizione di un impegno nei confronti di un simile istituto presuppone che quest'ultimo dia il consenso alla notifica all'IRS.

Conformemente all'[articolo 8 capoverso 1 lettera a](#) l'istituto finanziario deve notificare all'IRS secondo il diritto statunitense applicabile i documenti dei conti dei clienti statunitensi che hanno acconsentito alla dichiarazione dei loro dati di conto e che hanno comunicato il loro TIN statunitense. La notifica del numero dei conti di clienti statunitensi che non hanno rilasciato una dichiarazione di consenso o che non hanno comunicato il loro TIN statunitense e la notifica del valore complessivo del patrimonio depositato su questi conti devono avvenire in forma aggregata il 31 gennaio dell'anno seguente ([lettera b](#)).

Secondo il [capoverso 2](#), per gli anni 2015 e 2016 le notifiche dei dati concernenti gli istituti finanziari non partecipanti sono disciplinate da norme analoghe. Conformemente alla [lettera a](#), i dati concernenti il conto per i quali è disponibile una dichiarazione di consenso vanno notifi-

cati secondo il diritto statunitense applicabile. In base alla lettera b, per la notifica aggregata del numero di istituti finanziari non partecipanti che non hanno rilasciato la dichiarazione di consenso e ai quali nel corso dell'anno sono stati pagati importi soggetti a notifica così come per la notifica dell'importo complessivo di tali pagamenti, la scadenza è il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'articolo 9 stabilisce che l'AFC riceve le domande raggruppate con cui l'IRS sollecita le informazioni di cui all'articolo 8 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b.

L'articolo 10 rimanda in linea di massima all'articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell'Accordo FATCA. Questa disposizione prevede inoltre che l'AFC fornisca informazioni nel Foglio federale e sul suo sito Internet circa il ricevimento di una domanda raggruppata e che emani una decisione finale per ogni conto menzionato nella domanda raggruppata.

Entro un termine di venti giorni dalla pubblicazione di questa comunicazione nel Foglio federale, il titolare di uno di questi conti può presentare all'AFC una presa di posizione preventiva riguardo alla trasmissione prevista dei dati del suo conto. La presa di posizione del cliente sarà tenuta in considerazione nella decisione finale.

L'AFC esorta al contempo l'istituto finanziario a trasmetterle per via elettronica ed entro un termine di 10 giorni i dati soggetti all'obbligo dichiarativo dei conti citati nella notifica aggregata. Sempre entro un termine di 10 giorni, devono essere inviati separatamente all'AFC i documenti che le consentono di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica.

Conformemente all'articolo 11, una volta che la decisione finale è passata in giudicato o che il ricorso contro una decisione finale è stato respinto, i dati di conto richiesti sono trasmessi all'IRS. I documenti dell'istituto finanziario che sono serviti a verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense e un beneficiario effettivo, non vengono invece trasmessi. L'AFC segnala all'IRS la limitazione d'utilizzo delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto sanciti dall'articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Essa inoltre informa l'IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l'assistenza amministrativa.

Nella notifica aggregata degli istituti finanziari devono essere inclusi anche i conti statunitensi considerati non rivendicati e per i quali l'istituto finanziario non può procurarsi la dichiarazione di consenso necessaria per la notifica dei dati del conto conformemente alle disposizioni.

L'articolo 12 definisce una procedura speciale per i patrimoni non rivendicati. L'istituto finanziario trasmette all'AFC i documenti che si riferiscono a questi conti specificando che si tratta di conti non rivendicati. Anche in questi casi, l'istituto finanziario deve trasmettere separatamente all'AFC i documenti che lo hanno indotto a trattare il conto come un conto statunitense. L'AFC non emette nessuna decisione finale sui conti non rivendicati. Una volta trascorsi otto mesi dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statunitense, l'AFC trasmette all'IRS i dati concernenti quei conti che, tenendo in considerazione i documenti inviati separatamente dall'istituto finanziario sullo status di cittadino statunitense dell'ultimo titolare del conto conosciuto, devono essere considerati conti statunitensi. Essa inoltre informa l'IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l'assistenza amministrativa.

Per quanto riguarda la procedura, sempre che l'Accordo FATCA o la presente legge non prevedano prescrizioni specifiche, si applica l'articolo 19 della legge sull'assistenza amministrativa fiscale del 28 settembre 2012 (art.13).

La sezione 5, comprendente gli articoli 14 e 15, contiene disposizioni sulla trattenuta d'imposta alla fonte.

Conformemente all'articolo 14, l'AFC comunica all'istituto finanziario quali sono i conti per i quali non è in grado di trasmettere all'IRS i dati entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda raggruppata. Comunica altresì all'istituto finanziario la data ultima



entro la quale le informazioni dovranno essere trasmesse all'IRS.

Durante questo periodo di transizione l'istituto finanziario è tenuto a trattenere l'imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense accreditati su questi conti.

L'istituto finanziario deve versare annualmente all'IRS gli ammontari d'imposta trattenuti in un anno civile secondo il diritto statunitense applicabile.

L'articolo 15 conferma che l'ammontare d'imposta riscosso è a carico del titolare del conto.

Le disposizioni penali di cui agli articoli 16-19 corrispondono sostanzialmente a quelle della Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI). Ai sensi dell'articolo 16, chiunque violi gli obblighi di registrazione presso l'IRS, gli obblighi di un accordo FFI, gli obblighi di identificazione o di notifica nonché l'obbligo di riscossione dell'imposta alla fonte, è punito con una multa fino a 250 000 franchi se il reato è intenzionale e fino a 100 000 franchi se ha agito per negligenza.

Conformemente all'articolo 17, l'omissione intenzionale o per negligenza di esigere dai clienti statunitensi una dichiarazione di consenso e il TIN statunitense è punita con una multa fino a 20 000 franchi.

Ai sensi dell'articolo 18, sono inoltre punibili con multe fino a 5 000 franchi le inosservanze delle prescrizioni d'ordine commesse intenzionalmente o per negligenza (tutte le violazioni dell'accordo, della legge, delle disposizioni esecutive o delle direttive generali nonché delle decisioni emanate dalle autorità in riferimento a questa disposizione).

In relazione alla procedura in caso di reati secondo la presente legge, l'articolo 19 stabilisce l'applicabilità della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e designa l'AFC come autorità di perseguimento e di giudizio.

Gli articoli 20-22 contengono le disposizioni finali.

Secondo l'articolo 21, per gli anni 2013 e 2014, le notifiche di cui all'articolo 8 capoverso 1 avvengono per la prima volta nel 2015, ovvero entro il 31 marzo 2015 per quanto riguarda la notifica di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a ed entro il 31 gennaio 2015 per quanto concerne le notifiche di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b.



13 febbraio 2013

---

# **Rapporto esplicativo concernente l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e l'avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo**

---

## 1. Situazione iniziale

### 1.1 *La normativa Foreign Account Tax Compliance Act*

Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010, gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate all'obbligo fiscale illimitato statunitense. La normativa FATCA sarà applicata progressivamente a partire dal 1° gennaio 2014.

La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri (*foreign financial institutions*) si registrino presso l'autorità fiscale statunitense (*Internal Revenue Service*, di seguito denominata «IRS») e stipulino all'occorrenza un accordo concernente l'istituto finanziario estero o accordo FFI. Sono considerati istituti finanziari le entità che gestiscono conti o depositi in modo diretto o indiretto per conto di terzi (banche, assicurazioni sulla vita, fondi d'investimento, fondazioni, ecc.).

Stipulando un accordo FFI, l'istituto finanziario si impegna a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi (*U.S. persons*) e a comunicare periodicamente all'IRS in merito alle relazioni con questi clienti. A tale scopo e quando necessario, l'istituto finanziario deve chiedere il consenso al titolare del conto. Se il titolare del conto si rifiuta di dare il suo consenso, viene considerato recalcitrante (*recalcitrant account holder*) e, di conseguenza, sarà prelevata un'imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti corrisposti a questo cliente.

Se un istituto finanziario estero si rifiuta di concludere un accordo FFI, nonostante soggiaccia a tale obbligo ai sensi della normativa, viene considerato non partecipante (alla normativa FATCA). Gli istituti finanziari statunitensi e gli istituti finanziari esteri partecipanti sono tenuti a prelevare un'imposta alla fonte del 30 per cento su tutti i pagamenti di origine statunitense corrisposti a un istituto finanziario non partecipante. Questa trattenuta deve essere applicata anche se il pagamento è corrisposto a un cliente non americano. A medio termine, gli altri istituti finanziari interromperanno le loro relazioni con l'istituto non partecipante. Gli istituti finanziari svizzeri non possono permettersi una situazione simile e devono pertanto assoggettarsi alla normativa FATCA.

### 1.2 *L'accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA*

L'onere amministrativo e finanziario che l'applicazione della normativa FATCA provoca agli istituti finanziari esteri, ha sollevato critiche a livello internazionale. Per far fronte a questa situazione, il ministero delle finanze statunitense si è dichiarato disposto a concedere determinate agevolazioni amministrative nell'ambito degli accordi bilaterali con le altre giurisdizioni, a condizione che queste ultime garantiscano che tutti i loro istituti finanziari partecipino alla normativa FATCA. A questo scopo, ha messo a disposizione due modelli:

- il modello I, pubblicato il 25 giugno 2012, è basato sul principio dello scambio automatico di informazioni e prevede che gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner dichiarino i conti statunitensi alle rispettive autorità fiscali, che inoltreranno a loro volta tali informazioni all'IRS.

Già l'8 febbraio 2012, in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, i cinque Stati membri dell'UE Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna avevano manifestato la loro intenzione di stipulare gli accordi bilaterali sulla base del modello I.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo il 12 settembre 2012 con la Gran Bretagna, uno il 15 novembre 2012 con la Danimarca e uno il 19 novembre 2012 con il Messico;

- il modello II, pubblicato il 14 novembre 2012, è destinato in primo luogo agli Stati che rifiutano lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, questo modello può rivelarsi interessante anche per gli Stati che preferirebbero sottoscrivere il modello I ma che, ad esempio per motivi di natura legale, non sono ancora in grado di farlo. Il modello II prevede un flusso diretto di informazioni tra gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner e l'IRS (ossia senza l'interposizione delle autorità fiscali della giurisdizione partner) basato sulle dichiarazioni di consenso dei clienti statunitensi. Questo modello è completato da uno scambio di informazioni su richiesta, grazie al quale gli Stati Uniti possono chiedere informazioni sui conti di quei soggetti statunitensi che non hanno acconsentito alla trasmissione dei propri dati.  
Il 21 giugno 2012, in una rispettiva dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone hanno manifestato la loro intenzione di negoziare un accordo bilaterale secondo questo modello.

In un comunicato stampa dell'8 novembre 2012, il ministero delle finanze statunitense ha annunciato che sono già oltre 50 le giurisdizioni interessate a concludere un accordo bilaterale per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Le trattative con queste giurisdizioni sono a diversi stadi di avanzamento.

## 2. Le trattative tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Con decisione del 15 giugno 2012, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a elaborare una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda l'avvio delle trattative con gli Stati Uniti sull'Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. La dichiarazione d'intenti comprende i punti seguenti:

- a. la Svizzera garantisce che tutti gli istituti finanziari svizzeri che non sono considerati esclusi («*exempt*») dal campo di applicazione della normativa FATCA o adempienti («*deemed-compliant*») stipulino con l'IRS un accordo FFI;
- b. la Svizzera concede agli istituti finanziari svizzeri un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale (CP) affinché possano adempiere i loro obblighi derivanti dall'accordo FFI (in particolare la notifica dei conti intestati a soggetti statunitensi e la notifica del numero totale e del valore complessivo dei conti intestati ai soggetti statunitensi recalcitranti che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all'IRS);
- c. la Svizzera presta assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate concernenti i clienti statunitensi recalcitranti, conformemente alla convenzione per evitare le doppie imposizioni;
- d. le parti definiscono particolari categorie di istituti finanziari svizzeri che sono considerati esclusi dal campo d'applicazione della normativa FATCA (*exempt*) oppure adempienti (*deemed compliant*);
- e. le parti pattuiscono misure volte ad agevolare dal punto di vista amministrativo l'applicazione della normativa FATCA per gli altri istituti finanziari svizzeri;
- f. gli Stati Uniti rinunciano all'obbligo di riscossione dell'imposta alla fonte previsto dalla normativa FATCA sui pagamenti corrisposti agli istituti finanziari svizzeri.

Il 21 giugno 2012 è stata pubblicata la dichiarazione congiunta della Svizzera e degli Stati Uniti, nella quale esprimono l'intenzione di avviare le trattative.

Il 29 agosto 2012, il Consiglio federale ha conferito al DFF il mandato di avviare le trattative.

Il 30 novembre 2012, il Consiglio federale ha approvato il contenuto di un Accordo FATCA ai sensi del disegno esistente e ha definito la procedura ulteriore per l'entrata in vigore

dell'Accordo.

Il 3 dicembre 2012, la parafatura dell'Accordo ha segnato la fine delle trattative con gli Stati Uniti. Nei due allegati dell'Accordo, considerati parti integranti dello stesso, sono descritti gli obblighi di diligenza nell'identificazione dei conti statunitensi (allegato I) e definite le categorie di istituti finanziari svizzeri trattati come esclusi dal campo d'applicazione della normativa o come adempienti (allegato II). Infine, all'Accordo viene allegato un memorandum d'intesa che non istituisce nuovi diritti né nuovi obblighi, ma contiene solo alcune regole di interpretazione che le Parti hanno adottato d'intesa.

L'Accordo è stato firmato il 14 febbraio a Berna.

Le soluzioni concordate sono commentate qui di seguito ai capitoli 3 (testo dell'Accordo), 4 (allegato I), 5 (allegato II) e 6 (Memorandum d'intesa).

### **3. Testo dell'Accordo**

#### **3.1 Parte A – Obiettivi e definizioni**

Gli obiettivi dell'Accordo sono definiti nell'articolo 1 e corrispondono sostanzialmente ai valori di riferimento di cui al capitolo 2 lettere a-f.

All'articolo 2 sono definite numerose espressioni essenziali per l'applicazione dell'Accordo. Se in uno Stato un'espressione acquisisce significati diversi in base ai vari ambiti giuridici, prevale il significato in uso nel diritto fiscale di tale Stato.

#### **3.2 Parte B – Obblighi della Svizzera**

##### **3.2.1 Articolo 3 – Direttiva agli istituti finanziari svizzeri**

Come descritto brevemente al capitolo 1.1, la normativa FATCA impone agli istituti finanziari esteri di identificare i propri clienti statunitensi, fare regolarmente rapporto all'IRS sui conti di tali clienti e, se necessario, trattenere un'imposta alla fonte sui pagamenti a favore dei clienti recalcitranti.

Ai sensi del paragrafo 1 lettera a, la Svizzera obbliga tutti gli istituti finanziari a registrarsi fino al 31 dicembre 2013 presso l'IRS, fatta eccezione per quegli istituti che, considerato il rischio ridotto di evasione del fisco statunitense, sono considerati esclusi dal campo d'applicazione della normativa FATCA conformemente all'allegato II (cfr. capitolo 5) o considerati adempienti. Gli istituti finanziari notificanti devono essere pronti ad adempiere gli obblighi che derivano da un accordo concernente l'istituto finanziario estero, in particolare l'obbligo di diligenza nell'identificazione dei conti statunitensi secondo l'allegato I (cfr. capitolo 4), l'obbligo di notifica e l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte.

Ai sensi del paragrafo 1 lettera b, la Svizzera deve ordinare agli istituti finanziari svizzeri notificanti di esigere da ogni titolare di conto, che è stato identificato come soggetto statunitense e che al 31 dicembre 2013 detiene un conto soggetto a notifica, sia il codice fiscale statunitense (*tax identification number*, di seguito denominato «TIN statunitense») sia una dichiarazione di consenso alla notifica all'IRS dei propri dati del conto. Il consenso è irrevocabile per l'anno in corso e, se non viene revocato entro la fine di gennaio dell'anno considerato, si rinnova automaticamente ogni anno civile successivo.

Il paragrafo 2 contiene disposizioni analoghe sull'identificazione conti di istituti finanziari non

partecipanti e sugli obblighi nei confronti di questi istituti finanziari.

L'istituto finanziario svizzero alleggerà alla sua richiesta di consenso alla trasmissione dei dati all'IRS indirizzata al cliente una lettera accompagnatoria dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito denominata «AFC»), nella quale sono descritte le conseguenze in caso di rifiuto della dichiarazione di consenso:

il cliente che non dà il suo consenso alla notifica dei dati dettagliati del conto o non comunica il suo TIN statunitense, è considerato recalcitrante. L'istituto finanziario è tenuto a comunicare all'IRS, in forma aggregata e senza rivelare nessuna identità, il numero totale di conti detenuti dai clienti statunitensi considerati recalcitranti e il valore complessivo del patrimonio di questi conti. Sulla base di queste notifiche, l'IRS può chiedere alla Svizzera l'assistenza amministrativa mediante una domanda raggruppata.

Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, le autorità fiscali degli Stati con i quali gli Stati Uniti hanno concluso o concluderanno un accordo in base al modello I, devono trasmettere all'IRS i dati raccolti dai loro istituti finanziari sui clienti statunitensi entro la fine di settembre dell'anno successivo. Durante le trattative, gli Stati Uniti hanno insistito affinché l'IRS riceva entro la fine di settembre dell'anno successivo anche i dati degli istituti finanziari svizzeri relativi ai conti dei clienti statunitensi che non hanno dato il loro consenso e sono quindi considerati recalcitranti e ai conti degli istituti finanziari non partecipanti. Poiché per i documenti di conto di questi clienti vige lo scambio di informazioni sulla base di domande raggruppate conformemente all'articolo 5 (cfr. capitolo 3.2.3), il lasso di tempo summenzionato per la trasmissione dei documenti è estremamente breve, in particolare nei casi in cui viene presentato un ricorso contro le decisioni dell'AFC presso il Tribunale amministrativo federale. Per questo motivo la Svizzera ha proposto che gli istituti finanziari svizzeri trasmettano la notifica aggregata del numero totale e del valore complessivo dei conti di clienti statunitensi recalcitranti, grazie alla quale l'IRS è in grado di presentare una domanda raggruppata alla Svizzera, già entro la fine del mese di gennaio (anziché entro il 31 marzo) dell'anno seguente (lettera b (iii)). Qualora l'IRS presentasse tali domande raggruppate subito dopo la ricezione della notifica aggregata, l'AFC avrebbe a disposizione otto mesi scarsi per il trattamento di queste domande entro il termine americano del 30 settembre 2013. Inoltre, a questo proposito, il termine per la trasmissione dei documenti richiesti è stato pattuito in generale a otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statunitense. In questo modo, se una domanda raggruppata perviene all'AFC solo in un secondo momento, la Svizzera non è tenuta a chiudere la procedura di assistenza amministrativa in un intervallo ancora più breve. Di conseguenza, l'obbligo degli istituti finanziari svizzeri interessati di prelevare l'imposta alla fonte sui pagamenti a favore di suddetti conti non inizia il 30 settembre dell'anno successivo, bensì solo al termine del periodo di otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda raggruppata (cfr. in merito il capitolo 3.3.2).

Ai sensi del paragrafo 1 lettera c e del paragrafo 2 lettera b dell'articolo 3, dal 1° gennaio 2014 l'apertura di nuovi conti per soggetti statunitensi e per istituti finanziari non partecipanti è consentita soltanto previo consenso dei diretti interessati alla notifica dei dati dettagliati del conto.

### 3.2.2 *Articolo 4 – Clausola di autorizzazione*

Gli istituti finanziari svizzeri, adempiendo gli obblighi derivanti dalla normativa FATCA, compiono atti sul territorio svizzero per conto di uno Stato terzo che spettano normalmente ad autorità o funzionari pubblici. Se non possiedono un'autorizzazione in tal senso, rientrano nell'ambito giuridicamente protetto dell'articolo 271 CP.

L'articolo 4 chiarisce che gli istituti finanziari svizzeri che stipulano un accordo FFI con l'IRS o che si registrano presso l'IRS per gli atti che soggiacciono alla normativa FATCA, dispon-

gono di un'autorizzazione di questo tipo e non sono quindi passibili di pena ai sensi dell'articolo 271 CP.

### 3.2.3 *Articolo 5 – Scambio d'informazioni*

Negli Stati che hanno concluso un accordo di attuazione con gli Stati Uniti sulla base dello scambio automatico di informazioni (modello I) non vige nessun segreto bancario nei confronti delle autorità fiscali locali. Gli istituti finanziari di questi Stati sono pertanto tenuti a fornire alle proprie autorità fiscali tutte le informazioni richieste nell'ambito della normativa FATCA. Grazie allo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali di questi Stati, l'IRS riceve tutti i dati necessari sui conti statunitensi gestiti dagli istituti finanziari di detti Stati. Ai sensi del diritto svizzero, le banche non sono autorizzate a trasmettere i dati di clienti senza il loro consenso. Nel quadro della procedura di notifica, le banche svizzere possono pertanto annunciare solo i dati dei conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che hanno acconsentito alla comunicazione di tali informazioni. Un cliente statunitense che ha dichiarato regolarmente il suo conto negli Stati Uniti, non ha quindi motivo di negare il suo consenso alla trasmissione dei dati. È pertanto lecito presumere che la maggior parte dei clienti statunitensi che non hanno firmato la dichiarazione di consenso non hanno ottemperato ai loro obblighi di dichiarazione riguardo il relativo conto. Affinché un rifiuto di questo tipo non sia «conveniente», il sistema di notifica è completato con uno scambio di informazioni per ottenere dati dettagliati sui conti che l'istituto finanziario, in mancanza di una dichiarazione di consenso, ha dovuto notificare in forma aggregata. Il paragrafo 1, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (versione del 23 settembre 2009), conferisce all'IRS il diritto di presentare domande raggruppate riguardanti i conti statunitensi e i conti degli istituti finanziari non partecipanti inclusi nella notifica aggregata e di esigere i dati che l'istituto finanziario avrebbe dovuto comunicare se avesse ottenuto l'autorizzazione da parte del titolare del conto. Il Protocollo di modifica del 23 settembre 2009 non è ancora stato approvato dal senato statunitense e non è quindi ancora entrato in vigore; per questa ragione nell'articolo 5 paragrafo 1 si conferma che tali domande raggruppate non possono essere presentate prima della sua entrata in vigore.

Giacché, ai sensi del diritto americano, una notifica è considerata completa solo se contiene il TIN statunitense del titolare del conto, l'istituto finanziario è tenuto a chiedere ai clienti statunitensi anche tale codice.

Il paragrafo 2 stabilisce che queste informazioni verosimilmente rilevanti per l'applicazione e l'esecuzione del diritto fiscale statunitense, anche se né l'istituto finanziario né tantomeno un terzo hanno contribuito all'inosservanza degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti interessati dalla domanda raggruppata.

Dato che le persone interessate dalla procedura possono contestare sostanzialmente solo il loro status di soggetti statunitensi, è stata creata una procedura più rigorosa per il trattamento delle domande raggruppate dell'IRS, descritta nel paragrafo 3:

- l'AFC sollecita l'istituto finanziario in questione a trasmetterle entro dieci giorni i documenti di cui al paragrafo 1 concernenti i conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno firmato nessuna dichiarazione di consenso;
- l'AFC controlla se per ogni singolo caso ci sono le premesse per la trasmissione delle informazioni. Se stabilisce che tali condizioni sono adempiute, emana le opportune decisioni finali. L'AFC notifica l'emanazione di queste decisioni finali, in forma anonima, con una comunicazione sul Foglio federale e sul suo sito Internet. Vi è la possibilità di presentare un ricorso contro queste decisioni finali presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione sul Foglio federale, con copia

all'AFC. Se l'AFC giudica il ricorso ingiustificato, sottopone immediatamente la sua presa di posizione al Tribunale amministrativo federale. La decisione in ultima istanza spetta al Tribunale amministrativo federale. Se l'AFC reputa il ricorso giustificato, riesamina la sua decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale in merito;

- entro otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata, l'AFC trasmette all'IRS le informazioni sui conti per i quali è stata emessa una decisione finale passata in giudicato o per i quali il Tribunale amministrativo federale fino a quel momento ha respinto il ricorso presentato contro le decisioni finali dell'AFC. L'AFC comunica all'IRS il numero di casi interessati dalla domanda raggruppata per i quali fino a quel momento non è ancora disponibile una decisione passata in giudicato. L'AFC informa inoltre anche l'istituto finanziario sui casi che non ha ancora avuto modo di trasmettere all'IRS, affinché l'istituto sappia che deve prelevare l'imposta alla fonte sui pagamenti corrisposti ai conti in questione conformemente all'articolo 7 (cfr. capitolo 3.3.2).

Questa procedura sarà concretizzata nella legge federale sull'attuazione dell'Accordo FATCA (cfr. capitolo 7).

### 3.3 *Parte C – Obblighi degli Stati Uniti*

#### 3.3.1 *Articolo 6 – Trattamento degli istituti finanziari svizzeri*

Gli Stati Uniti trattano tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti, che sono registrati presso l'IRS e rispettano gli obblighi derivanti dall'accordo FFI, come adempienti le disposizioni della normativa FATCA. Rinunciano pertanto alla riscossione dell'imposta alla fonte sui pagamenti verso questi istituti finanziari.

È fatto salvo il diritto degli Stati Uniti di trattare un istituto finanziario svizzero come un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 (cfr. capitolo 3.4.1), nel caso in cui vengano riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall'accordo FFI e se tali inadempienze non possono essere eliminate entro 12 mesi.

#### 3.3.2 *Articolo 7 – Sospensione dell'obbligo di riscossione dell'imposta alla fonte per gli istituti finanziari svizzeri*

Gli Stati Uniti rinunciano a obbligare gli istituti finanziari svizzeri a trattenere l'imposta alla fonte sui pagamenti verso i conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all'IRS e infine a fare chiudere detti conti se l'istituto finanziario ha rispettato le direttive impartite dalla Svizzera di cui all'articolo 3 e fintantoché la Svizzera trasmette all'IRS le informazioni oggetto di una domanda raggruppata entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della stessa.

L'istituto finanziario deve trattare i conti, per i quali l'AFC non ha potuto trasmettere le informazioni richieste mediante la domanda raggruppata entro otto mesi a decorrere dal ricevimento della stessa, come se fossero conti intestati a titolari recalcitranti. Ciò significa tra l'altro che l'istituto finanziario, una volta scaduto il periodo di otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata e fino al momento in cui l'AFC trasmette i dati dei conti all'IRS, deve trattenere l'imposta alla fonte su tutti i pagamenti di fonte statunitense a favore di questi conti.

L'ultimo periodo del paragrafo 2 stabilisce che l'ammontare della trattenuta dell'imposta alla fonte è a carico del titolare del conto, in particolare per i rapporti contrattuali a durata determinata (ad es. i contratti assicurativi con un valore di riscatto o i contratti assicurativi di rendita).



### 3.3.3 *Articolo 8 – Trattamento di determinati pagamenti «passthru» e proventi lordi della vendita di strumenti finanziari*

Inizialmente, la normativa FATCA prevedeva di applicare dal 1° gennaio 2017 un'imposta alla fonte proporzionale sia sui cosiddetti pagamenti *passthru* di origine estera (*foreign passthru payments*) a favore dei clienti statunitensi recalcitranti, sia sui proventi lordi della vendita, da parte dei clienti statunitensi recalcitranti, di strumenti finanziari statunitensi o non statunitensi che possono generare reddito. L'importo dell'imposta sarebbe stato calcolato in base al valore delle attività di fonte statunitense possedute dall'istituto finanziario rispetto alle sue attività complessive.

Nel frattempo, gli Stati Uniti si sono resi conto che l'onere per attuare questa procedura sarebbe stato troppo elevato. Per questo motivo, intendono ora inserire una disposizione in tutti gli accordi FATCA, secondo cui le parti contraenti collaboreranno tra di loro e assieme ad altri partner per sviluppare una soluzione alternativa di imposizione alla fonte dei pagamenti *passthru* e dei proventi lordi della vendita di strumenti finanziari che sia realizzabile ed efficace e che mantenga al livello più basso i costi di implementazione.

### 3.3.4 *Articolo 9 – Istituti e prodotti finanziari svizzeri considerati esonerati dalla normativa FATCA oppure adempienti alla FATCA*

Gli Stati Uniti garantiscono che, nell'ambito dell'applicazione della normativa FATCA, tratteranno le istituzioni e i prodotti previdenziali, regolamentati o costituiti in Svizzera ed elencati nell'allegato II, come beneficiari effettivi esonerati, come istituti finanziari considerati adempienti o come prodotti esonerati.

Tutti gli altri istituti finanziari svizzeri non notificanti sono altresì trattati, a seconda dei casi, come istituti finanziari adempienti, come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA.

### 3.3.5 *Articolo 10 – Entità correlate*

Conformemente alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense, un istituto finanziario è considerato non partecipante se possiede un'entità correlata o una succursale in uno Stato il cui diritto non consente all'entità correlata o alla succursale di adempiere gli obblighi cui è vincolato un istituto finanziario partecipante.

L'articolo 10 stabilisce d'altra parte che un istituto finanziario svizzero che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, mantiene il suo status di istituto finanziario partecipante o adempiente oppure di beneficiario effettivo esonerato, anche se possiede un'entità correlata o una succursale in una giurisdizione il cui diritto interno non permette a queste ultime di soddisfare pienamente i requisiti posti a un istituto finanziario partecipante o ritenuto adempiente. Le condizioni affinché tale situazione si presenti sono le seguenti:

- da un lato, l'istituto finanziario svizzero tratta detta entità o succursale come se fosse un istituto finanziario non partecipante indipendente e, dall'altro lato, l'entità o la succursale si dichiara come un istituto finanziario non partecipante presso gli agenti pagatori con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte;
- l'entità o la succursale identifica i propri clienti statunitensi e comunica all'IRS i dati dei conti di questi clienti statunitensi nei limiti concessi dal diritto applicabile;
- infine, da un lato, l'entità o la succursale non sollecita espressamente conti statunitensi detenuti da soggetti statunitensi o istituti finanziari non partecipanti che non risiedono nella stessa giurisdizione in cui è situata l'entità o la succursale e, dall'altro lato, l'istituto

finanziario svizzero non utilizza l'entità o la succursale come mezzo per eludere i propri obblighi.

### 3.4 *Parte D – Disposizioni generali*

#### 3.4.1 *Articolo 11 – Verifica e applicazione*

Nel caso di errori di lieve entità o amministrativi che hanno dato origine a una notifica errata o incompleta, gli Stati Uniti possono inviare una richiesta di chiarimento scritta direttamente all'istituto finanziario interessato.

Se gli Stati Uniti constatano che un istituto finanziario ha commesso gravi inadempienze riguardo agli obblighi derivanti da un accordo FFI o dal presente Accordo, si rivolgono alle autorità svizzere competenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Se l'inadempienza non sarà eliminata entro 12 mesi, gli Stati Uniti tratteranno l'istituto finanziario in questione come un istituto finanziario non partecipante.

L'IRS pubblicherà una lista di tutti gli istituti finanziari non partecipanti di tutte le giurisdizioni con le quali è stato stipulato un accordo FATCA.

Ai sensi del paragrafo 3, le autorità competenti di entrambi gli Stati hanno la possibilità di consultarsi sui casi di gravi inadempienze che sono stati notificati.

Il paragrafo 4 stabilisce che un istituto finanziario può ricorrere a prestatori esterni di servizi per adempiere i suoi obblighi. La responsabilità resta in questo caso dell'istituto finanziario.

#### 3.4.2 *Articolo 12 – Non discriminazione*

Gli Stati Uniti garantiscono alla Svizzera una parità di trattamento nel caso in cui concordino per quanto concerne la parte C o l'allegato I soluzioni meno onerose con un'altra giurisdizione partner, anch'essa assoggettata nell'ambito di un accordo FATCA agli stessi obblighi di cui alla parte B. Queste soluzioni meno onerose sono attuate automaticamente nel momento in cui entra in vigore l'accordo FATCA concluso con l'altra giurisdizione partner, come se fossero state convenute nel presente Accordo. La Svizzera conserva tuttavia il diritto di rinunciare all'attuazione di tali soluzioni, ad esempio se una soluzione meno onerosa implica automaticamente modifiche in altri ambiti dell'Accordo e se ritiene che l'intero pacchetto non rappresenti nessun miglioramento economico.

#### 3.4.3 *Articolo 13 – Reciprocità*

L'accordo FATCA pubblicato dagli Stati Uniti secondo il modello I, ossia il modello che prevede lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali delle parti contraenti, esiste in due varianti: una che prevede la reciprocità e l'altra invece no. Se però la reciprocità è solo parziale, gli Stati Uniti sono disposti a notificare in maniera automatica soltanto i proventi da interessi sui conti di persone residenti sul territorio dell'altro Stato contraente e i dividendi accreditati su detti conti. Negli accordi stipulati finora secondo il modello I con la Gran Bretagna, la Danimarca e il Messico, gli Stati Uniti hanno convenuto una reciprocità parziale di questo tipo.

Per l'accordo FATCA stipulato secondo il modello II, gli Stati Uniti non prevedono invece nessuna reciprocità, in quanto la notifica diretta da parte degli istituti finanziari degli altri Stati non equivale alla trasmissione automatica delle informazioni tra gli Stati contraenti e quindi non è considerata allo stesso modo.

Gli Stati Uniti si sono tuttavia dichiarati disposti a negoziare questo tipo di reciprocità anche

con la Svizzera alle stesse condizioni convenute con le altre giurisdizioni partner, qualora essa voglia collaborare in materia di applicazione della normativa FATCA sulla base del modello I.

### **3.5 Parte E – Disposizioni finali**

#### **3.5.1 Articolo 14 – Consultazioni e modifiche dell'Accordo**

Ai sensi del paragrafo 1, ogni parte contraente è autorizzata a richiedere l'avvio di consultazioni qualora incontri difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione dell'Accordo.

Ai sensi del paragrafo 2, l'Accordo può essere emendato con il consenso scritto di entrambe le parti contraenti. Fatto salvo un accordo diverso delle parti, le modifiche entrano di principio in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 16 paragrafo 1 (cfr. capitolo 3.5.3).

#### **3.5.2 Articolo 15 – Allegati**

Gli allegati I e II costituiscono parte integrante dell'Accordo.

#### **3.5.3 Articolo 16 – Entrata in vigore e fine dell'Accordo**

L'Accordo entra in vigore non appena ciascuna parte informa l'altra parte contraente, mediante notifica scritta per via diplomatica, dell'espletamento della procedura prevista dal suo diritto interno per l'entrata in vigore.

Entrambe le parti possono sciogliere l'Accordo per iscritto con un preavviso di dodici mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del preavviso di dodici mesi.

#### **3.5.4 Clausola finale**

L'Accordo è firmato in due esemplari, in lingua inglese e tedesca; entrambi i testi fanno parimenti fede. Dato che la versione in lingua tedesca non è ancora stata approvata dagli Stati Uniti, verrà firmata successivamente. In uno scambio di note diplomatiche, le parti confermeranno la conformità del testo tedesco con quello inglese e l'equivalenza delle due versioni.

## **4. Allegato I**

### **4.1 Sezione I – Aspetti generali**

L'allegato I descrive gli obblighi di diligenza – semplificati rispetto alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense – che gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a rispettare quando identificano i conti detenuti da clienti statunitensi o da istituti finanziari non partecipanti.

Ai sensi della sezione I lettera C, gli istituti finanziari svizzeri hanno la possibilità di scegliere di identificare i clienti secondo le disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense e non in base al presente allegato I. In tal caso, saranno vincolati a questo tipo di procedura anche negli anni successivi e potranno tornare agli obblighi di diligenza conformemente all'allegato I solo se le disposizioni esecutive subiranno modifiche nei loro punti essenziali.

## 4.2 Sezione II – Conti privati preesistenti

La sezione II definisce le modalità secondo le quali un istituto finanziario deve verificare se i titolari dei conti gestiti e tenuti da persone fisiche al 31 dicembre 2013 sono soggetti statunitensi.

### 4.2.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA

I conti privati preesistenti di cui sotto sono esclusi dall'obbligo di verifica, identificazione e notifica ai sensi della lettera A:

- conti con un saldo inferiore a 50 000 USD al 31 dicembre 2013;
- contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita di un valore inferiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013;
- altri contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita, a condizione che le leggi svizzere o statunitensi oppure le disposizioni esecutive vietino efficacemente la vendita di tali polizze a persone domiciliate negli Stati Uniti. Si è in presenza di un caso simile ad esempio, conformemente alla sezione II lettera A.3, quando l'istituto finanziario in questione non dispone della registrazione americana necessaria per questo tipo di vendita e quando il diritto svizzero determina che questo tipo di prodotti assicurativi, sottoscritti da persone residenti in Svizzera, sia registrato o assoggettato all'imposta alla fonte;
- conti deposito con un saldo o un valore inferiore a 50 000 USD.

Se un conto con un saldo inferiore a 50 000 USD o un contratto assicurativo con un valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita con un saldo inferiore a 250 000 USD diventa un conto di valore elevato durante un anno successivo, ossia diventa un conto con un saldo superiore a 1 000 000 USD, deve essere eseguita la procedura di esame allargata entro sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno considerato (cfr. capitolo 4.2.3).

### 4.2.2 Conti di valore inferiore

Se, al 31 dicembre 2013, il saldo di un conto supera i 50 000 USD o nel caso dei contratti assicurativi con valore di riscatto e dei contratti assicurativi di rendita i 250 000 USD, ma resta inferiore a 1 000 000 USD, l'istituto finanziario deve esaminare i dati esistenti d'identificazione del cliente in maniera elettronica conformemente alla sezione II lettera B per individuare gli indizi statunitensi seguenti:

- un inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
- un indirizzo postale o di domicilio attuale negli Stati Uniti;
- un numero di telefono attuale negli Stati Uniti;
- un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti;
- una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
- un domicilio presso terzi (c/o) negli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca quale unico indirizzo del titolare del conto a disposizione dell'istituto finanziario.

Se dalla ricerca elettronica dei dati emerge uno di questi indizi statunitensi, l'istituto finanziario è tenuto a trattare il conto come un conto statunitense, a meno che sia in grado di confutare tale indizio statunitense grazie a documenti specifici, descritti alla sezione II lettera B.4, che possiede già o che si è procurato a tale scopo. Questi documenti devono essere diret-

tamente correlati al tipo di indizio statunitense riscontrato.

Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge nessuno di questi indizi statunitensi, non sarà necessario eseguire ulteriori controlli fino a quando non interverranno cambiamenti per cui degli indizi statunitensi possono essere associati a un conto (come ad es. la comunicazione da parte del cliente del trasferimento del suo domicilio negli Stati Uniti). È fatto salvo l'obbligo di eseguire un esame più approfondito ai sensi del capitolo 4.2.3, qualora il conto diventi un conto di valore elevato.

La verifica di questi conti privati preesistenti di valore inferiore deve concludersi entro il 31 dicembre 2015.

#### *4.2.3 Conti di valore elevato*

Per i conti privati preesistenti con un saldo superiore a 1 000 000 USD al 31 dicembre 2013, deve essere eseguito un esame più ampio e approfondito che può comprendere anche il controllo manuale dei documenti cartacei e la richiesta al responsabile della clientela di esprimersi sulle sue conoscenze circa lo status di soggetto statunitense del titolare del conto.

La verifica allargata dei conti di valore elevato deve concludersi entro il 31 dicembre 2014.

Per i conti privati preesistenti che al 31 dicembre 2013 non sono considerati conti di valore elevato, ma che al 31 dicembre di un anno successivo superano 1 000 000 USD, l'esame approfondito deve essere terminato entro sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno durante il quale il limite del saldo è stato superato.

### *4.3 Sezione III – Nuovi conti privati*

#### *4.3.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA*

I conti deposito aperti dopo il 31 dicembre 2013 e i contratti d'assicurazione sulla vita con valore di riscatto stipulati dopo tale data non devono essere verificati, né tantomeno identificati e notificati, se il saldo alla fine dell'anno non supera i 50 000 USD.

#### *4.3.2 Altri nuovi conti privati*

Per gli altri nuovi conti privati, l'istituto finanziario deve chiedere al titolare del conto un'autodichiarazione che gli consenta di stabilire se è soggetto all'imposizione fiscale statunitense. Tale autodichiarazione deve essere richiesta all'apertura del conto o al più tardi entro 90 giorni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale un conto aperto dopo il 31 dicembre 2013 non soddisfa più i requisiti di cui al capitolo 4.3.1. L'istituto finanziario è tenuto a verificare la veridicità dell'autodichiarazione del titolare del conto.

### *4.4 Sezione IV – Conti commerciali preesistenti*

#### *4.4.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA*

I conti commerciali con un saldo inferiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 devono essere verificati, identificati e notificati solo quando il loro saldo supera 1 000 000 USD.

#### *4.4.2 Conti commerciali da verificare*

Nel caso dei conti con un saldo superiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 e dei conti ai sensi del capitolo 4.4.1 con un saldo superiore a 1 000 000 USD, occorre verificare se si trat-

ta di conti statunitensi. Si tratterà di conti statunitensi, se sono detenuti da:

- uno o più soggetti statunitensi specifici conformemente alla definizione dell'articolo 1 paragrafo 1 numero 27 dell'Accordo; oppure
- entità estere (quindi non statunitensi) non finanziarie (*Non-Financial Foreign Entities, NFFE*) passive ai sensi della definizione di cui alla sezione VI lettera B.3 e B.4 del presente allegato I (cfr. capitolo 4.6 sottostante) gestite da una o più persone con cittadinanza statunitense o residenti negli Stati Uniti ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 paragrafo 1 numero 32 dell'Accordo.

La verifica deve essere eseguita sulla base dei documenti relativi all'identificazione del cliente posseduti dall'istituto finanziario e, se del caso, sulla base di documenti supplementari che saranno richiesti al titolare del conto.

Inoltre, l'istituto finanziario deve controllare se il conto è detenuto da istituti finanziari non partecipanti. In questo caso, i pagamenti a favore di questi conti devono essere inseriti nella notifica aggregata conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 lettera a (ii) dell'Accordo.

La verifica dei conti commerciali esistenti con un saldo superiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015. I conti che al 31 dicembre 2013 non raggiungono tale limite, ma che al 31 dicembre di un anno successivo presentano un saldo superiore a 1 000 000 USD, devono essere esaminati entro sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno considerato.

Qualora dovessero intervenire dei cambiamenti, lo status di un conto di questo tipo deve essere di nuovo verificato.

#### 4.5 Sezione V – Nuovi conti commerciali

Per i conti commerciali aperti dal 1° gennaio 2014 occorre verificare, indipendentemente dal loro saldo, se il titolare è un soggetto statunitense specifico, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, un istituto finanziario partecipante, un istituto finanziario ritenuto adempiente alla normativa FATCA, un beneficiario effettivo esonerato, un istituto finanziario escluso dal campo d'applicazione della normativa FATCA oppure un'entità estera non finanziaria attiva o passiva.

#### 4.6 Particolari regole e definizioni

Secondo la sezione VI lettera B.3 per «NFFE passiva» si intende un'entità non finanziaria estera, che non è né una NFFE attiva, né una società di persone estera né tantomeno un trust estero soggetto alla trattenuta dell'imposta alla fonte. Una NFFE è invece considerata «attiva» se soddisfa uno dei criteri elencati alla sezione IV lettera B.4. Qui di seguito sono riportati alcuni di questi criteri:

- i redditi passivi rappresentano una quota inferiore al 50 per cento dei redditi lordi e, inoltre, meno del 50 per cento dei beni patrimoniali genera redditi passivi o serve per conseguire redditi passivi;
- le azioni della NFFE sono quotate in borsa oppure la NFFE è un'entità correlata a un'altra entità quotata in borsa;
- l'attività principale della NFFE è la detenzione di partecipazioni di società affiliate che non sono istituti finanziari;
- la NFFE è un'organizzazione a scopo religioso, di utilità pubblica, scientifico, artistico, culturale o educativo, esente da imposizione fiscale nello Stato in cui risiede.

La lettera C definisce a quali condizioni un istituto finanziario deve sommare il valore di tutti i conti detenuti da una persona gestiti dall'istituto stesso o da un'entità a lui correlata.

## 5. Allegato II

L'allegato II descrive categorie di istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA o ritenuti adempienti e di prodotti esonerati.

### 5.1 *Istituti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA*

Sono definiti beneficiari effettivi esonerati:

- le istituzioni statali svizzere, comprese le istituzioni del sistema svizzero di sicurezza sociale (sezione I lettera A);
- la Banca nazionale svizzera e tutte le istituzioni di sua proprietà (sezione I lettera B);
- le organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede e le rappresentanze diplomatiche e consolari (sezione I lettera C); e
- gli istituti previdenziali privati del 2° pilastro e del pilastro 3a, gli istituti di libero passaggio, gli istituti collettori ai sensi dell'articolo 60 LPP, i fondi di garanzia, i fondi di aiuto sociale finanziati dai datori di lavoro nonché le fondazioni d'investimento alle quali partecipano esclusivamente gli istituti sopraccitati (sezione I lettera D).

### 5.2 *Istituti finanziari ritenuti adempienti*

Nel caso degli istituti finanziari elencati alla sezione II e ritenuti adempienti alla normativa FATCA, occorre differenziare tra gli istituti finanziari che soggiacciono all'obbligo di registrazione e gli istituti finanziari certificati. Gli istituti finanziari che soggiacciono all'obbligo di registrazione possono essere obbligati, in parte o a determinate condizioni, a verificare, identificare e notificare i conti, mentre gli istituti finanziari certificati sono esonerati da tali obblighi.

#### 5.2.1 *Istituti finanziari registrati e ritenuti adempienti*

Questa categoria comprende gli istituti finanziari con clientela locale (sezione II lettera A.1), i consulenti svizzeri in investimenti (sezione II lettera A.2), determinate società d'investimento e i veicoli d'investimento collettivo (sezione II lettera C).

È considerato un istituto finanziario con clientela locale un istituto finanziario che soddisfa tutti i criteri sottostanti:

- deve essere autorizzato in Svizzera e disciplinato dal diritto svizzero e non deve possedere nessuna sede di affari fissa al di fuori della Svizzera;
- non è autorizzato a cercare attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera. Il fatto di gestire un proprio sito internet non viene considerato come questo tipo ricerca di clientela, nella misura in cui nel sito non si faccia espressamente riferimento alla tenuta di relazioni di conto e all'erogazione di prestazioni per persone residenti al di fuori della Svizzera o non si cerchi di acquisire in nessun altro modo clienti statunitensi;
- deve essere tenuto, conformemente al diritto svizzero, a trasmettere le informazioni relative ai conti detenuti dai clienti svizzeri o a trattenere l'imposta alla fonte. Questo criterio

è considerato soddisfatto per quanto riguarda i dividendi e gli interessi svizzeri che soggiacciono all'imposta preventiva;

- almeno il 98 per cento dei beni patrimoniali sotto gestione deve essere detenuto su conti di persone residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto questa estensione del concetto di clientela locale alle persone residenti nell'UE richiesta dalla Svizzera solo nella fase finale delle trattative. Si tratta di un'estensione che è stata convenuta anche negli accordi con la Gran Bretagna e la Danimarca;
- a partire dal 1° gennaio 2014, non potranno più essere gestiti conti per soggetti statunitensi specifici che non risiedono in Svizzera, per istituti finanziari non partecipanti e per entità estere non finanziarie i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti;
- entro il 1° gennaio 2014 dovrà essere posta in vigore una procedura per verificare se un istituto finanziario gestisce conti di soggetti statunitensi specifici non residenti in Svizzera, di istituti finanziari non partecipanti e di entità estere non finanziarie i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti. Se viene scoperto un conto di questo tipo, l'istituto finanziario è tenuto a dichiararlo come se fosse un istituto finanziario notificante oppure deve chiudere il conto;
- conformemente all'allegato I, l'istituto finanziario deve procedere all'identificazione dei conti aperti prima del 31 dicembre 2013 e detenuti da persone non residenti in Svizzera, dei conti statunitensi e dei conti degli istituti finanziari non partecipanti. Deve inoltre chiudere detti conti oppure dichiararli come se fosse un istituto finanziario notificante;
- ogni entità correlata con l'istituto finanziario deve essere stata registrata o costituita in Svizzera e deve soddisfare gli stessi criteri imposti all'istituto;
- l'istituto finanziario non deve discriminare i soggetti statunitensi specifici residenti in Svizzera per quanto riguarda l'apertura o la tenuta di conti.

Sono ritenuti adempienti alla normativa FATCA anche i consulenti svizzeri in investimenti, la cui unica attività consiste nel fornire per conto di terzi, in virtù di una procura o di un'autorizzazione analoga, la propria consulenza per quanto riguarda l'investimento dei beni patrimoniali depositati da un cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante, e nel gestire e investire tali beni patrimoniali.

I veicoli svizzeri d'investimento collettivo sono trattati come entità adempienti a condizione che l'identificazione dei clienti e le notifiche siano eseguite da un altro istituto finanziario. Questa condizione può essere ritenuta rispettata per i fondi d'investimento svizzeri; tuttavia, devono conservare il loro patrimonio presso una banca depositaria assoggettata alla legge sulle banche. L'identificazione del cliente e la conseguente notifica spettano alla banca depositaria.

Numerosi regolamenti dei fondi conferiscono a un investitore il diritto di emettere certificati di quota. Se tali certificati sono al portatore, rappresentano un rischio per gli Stati Uniti, in quanto possono essere utilizzati per evadere il fisco statunitense. Per questo motivo, l'Accordo esige che un veicolo d'investimento collettivo trattato come un'entità adempiente alla normativa FATCA non emetta più titoli al portatore a partire dal 31 dicembre 2012 né tantomeno li riscuota prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, il veicolo d'investimento collettivo deve garantire il riscatto di questi titoli cartacei al portatore entro il 1° gennaio 2017. Una disposizione transitoria corrispondente dovrà essere aggiunta al disegno concernente la modifica dell'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol).

### 5.2.2 Istituti finanziari certificati e ritenuti adempienti



Questa categoria include, da un lato, le istituzioni costituite in Svizzera non a scopo di lucro e gestita per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, culturali o per altri scopi di interesse pubblico, che sono esenti dall'imposta sul reddito in Svizzera proprio in considerazione del loro scopo e, dall'altro lato, le comunioni di proprietari per piani.

### 5.3 *Prodotti esonerati*

La sezione III enumera i prodotti che non sono trattati come conti finanziari. Ciò significa che anche gli istituti che sono normalmente soggetti all'obbligo di notifica, per questo tipo di conti sono esenti dall'obbligo di verifica, identificazione e notifica.

Sono considerati prodotti esonerati i conti o i prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati, le polizze di libero passaggio, i contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie ai sensi della OPP 3, nonché altri conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.

## 6. **Memorandum d'intesa**

Nel limite del possibile, gli elementi identificati nel corso delle trattative (definizione degli obblighi essenziali degli istituti finanziari svizzeri che devono figurare in un accordo FFI, relazione fra gli obblighi dell'intermediario qualificato e gli obblighi FATCA, autocertificazione dei beneficiari effettivi esonerati e degli istituti finanziari certificati conformi al FATCA) devono essere chiariti nel quadro di un memorandum d'intesa. Esso non istituirà nuovi diritti né nuovi obblighi, non sarà vincolante sul piano giuridico e non avrà conseguenze giuridiche obbligatorie; permetterà invece alle parti contraenti di adottare precisazioni di natura tecnica e amministrativa. Il memorandum dovrà essere concluso fra autorità e sarà deciso dal Consiglio federale in virtù della sua esclusiva competenza.

## 7. **Disposizioni esecutive definitive del ministero delle finanze statunitense**

In numerosi passaggi dell'Accordo e degli allegati si rimanda alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense. Al momento delle trattative dell'Accordo, la versione di tali disposizioni era ancora provvisoria (*Proposed Regulations*). Il 17 gennaio 2013, il ministero delle finanze statunitense ha emanato le disposizioni esecutive definitive (*Final Regulations*) (<http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/TD9610.pdf>). Secondo queste disposizioni, gli istituti finanziari esteri di Paesi – come la Svizzera – che hanno concluso un accordo bilaterale con gli Stati Uniti sulla base del modello II, sono tenuti ad applicare il FATCA secondo quanto stabilito da queste disposizioni esecutive, a meno che l'accordo bilaterale non contenga espressamente delle disposizioni derogatorie.

## 8. **Legge federale sull'applicazione dell'Accordo FATCA**

L'Accordo FATCA contiene disposizioni relativamente dettagliate e direttamente applicabili. Tuttavia, alcuni obblighi descritti nell'Accordo devono essere concretizzati in una legge federale. Quest'ultima, allo stesso modo dell'Accordo, sottostà al referendum facoltativo.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge. La legge disciplina l'applicazione dell'Accordo FATCA (obblighi di partecipazione, d'identificazione e di notifica all'IRS, scambio di informazioni, prelievo dell'imposta alla fonte, pene previste per violazioni dell'Accordo e della legge).

Secondo l'[articolo 2](#) gli obblighi degli istituti finanziari nei confronti dell'IRS sono retti dal diritto statunitense applicabile per quanto l'Accordo FATCA non disponga altrimenti. Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari sono retti dall'allegato I dell'Accordo FATCA. Sono fatti salvi il diritto di opzione a favore del diritto statunitense applicabile nonché le definizioni in esso contenute che sono più favorevoli per gli istituti finanziari. In tale contesto, la scelta delle definizioni non deve essere fatta in modo che impedisca lo scopo perseguito dall'Accordo FATCA.

L'[articolo 3](#) rinvia, per la comprensione delle espressioni utilizzate nella legge, alle definizioni riportate all'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo FATCA. Se un istituto finanziario si avvale del diritto di opzione di cui all'articolo 2, allora le espressioni utilizzate nella legge sono da intendere ai sensi del diritto statunitense applicabile.

Ai sensi dell'[articolo 4](#), tutti gli istituti finanziari svizzeri, nella misura in cui non sono elencati alle sezioni I e II lettera B dell'allegato II dell'Accordo FATCA o che non sono considerati come beneficiari effettivi esonerati o certificati, come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA sulla base del diritto statunitense applicabile, devono registrarsi presso l'IRS. In linea di massima essi devono adempiere gli obblighi derivanti dall'accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela.

Gli istituti finanziari di cui all'allegato La sezione II lettera A.2 e sezione II lettera C dell'Accordo FATCA sottostanno a tali obblighi soltanto nel caso in cui non è garantito che siano rispettati da un altro istituto finanziario soggetto agli obblighi dell'accordo FFI. Inoltre, gli istituti finanziari di cui all'allegato II sezione II lettera A.1 devono adempiere tali obblighi soltanto in relazione ai conti detenuti da persone o entità non residenti in Svizzera.

Nel caso di conti o prodotti di istituzioni secondo l'allegato II sezione I o conti e prodotti secondo l'allegato II sezione III dell'Accordo FATCA, gli obblighi si limitano a stabilire l'esclusione di questi conti o prodotti dal campo di applicazione della normativa FATCA.

L'[articolo 5](#) rimanda all'allegato I dell'Accordo FATCA per quanto concerne l'identificazione dei clienti statunitensi.

Per quanto riguarda la procedura di notifica, all'[articolo 6](#) si fa riferimento al fatto che il cliente è autorizzato a chiedere all'istituto finanziario una copia dei documenti relativi ai conti che lo qualificano come soggetto statunitense. Inoltre, il cliente può far valere presso l'istituto finanziario di essere considerato a torto un cliente statunitense, adducendo le prove in tal senso. Se la prova viene adottata, l'istituto finanziario non tratterà più il cliente come se fosse un cliente statunitense.

Secondo l'[articolo 7](#), un istituto finanziario può aprire un nuovo conto per un cliente statunitense soltanto se quest'ultimo dà il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto e se comunica il proprio TIN statunitense. Anche l'apertura di un nuovo conto per un istituto finanziario non partecipante o la sottoscrizione di un impegno nei confronti di un simile istituto presuppone che quest'ultimo dia il consenso alla notifica all'IRS.

Conformemente all'articolo [8 capoverso 1 lettera a](#) l'istituto finanziario deve notificare all'IRS secondo il diritto statunitense applicabile i documenti dei conti dei clienti statunitensi che hanno acconsentito alla dichiarazione dei loro dati di conto e che hanno comunicato il loro TIN statunitense. La notifica del numero dei conti di clienti statunitensi che non hanno rilasciato una dichiarazione di consenso o che non hanno comunicato il loro TIN statunitense e la notifica del valore complessivo del patrimonio depositato su questi conti devono avvenire in forma aggregata il 31 gennaio dell'anno seguente ([lettera b](#)).

Secondo il [capoverso 2](#), per gli anni 2015 e 2016 le notifiche dei dati concernenti gli istituti finanziari non partecipanti sono disciplinate da norme analoghe. Conformemente alla [lettera a](#), i dati concernenti il conto per i quali è disponibile una dichiarazione di consenso vanno notifi-

cati secondo il diritto statunitense applicabile. In base alla lettera b, per la notifica aggregata del numero di istituti finanziari non partecipanti che non hanno rilasciato la dichiarazione di consenso e ai quali nel corso dell'anno sono stati pagati importi soggetti a notifica così come per la notifica dell'importo complessivo di tali pagamenti, la scadenza è il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'articolo 9 stabilisce che l'AFC riceve le domande raggruppate con cui l'IRS sollecita le informazioni di cui all'articolo 8 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b.

L'articolo 10 rimanda in linea di massima all'articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell'Accordo FATCA. Questa disposizione prevede inoltre che l'AFC fornisca informazioni nel Foglio federale e sul suo sito Internet circa il ricevimento di una domanda raggruppata e che emani una decisione finale per ogni conto menzionato nella domanda raggruppata.

Entro un termine di venti giorni dalla pubblicazione di questa comunicazione nel Foglio federale, il titolare di uno di questi conti può presentare all'AFC una presa di posizione preventiva riguardo alla trasmissione prevista dei dati del suo conto. La presa di posizione del cliente sarà tenuta in considerazione nella decisione finale.

L'AFC esorta al contempo l'istituto finanziario a trasmetterle per via elettronica ed entro un termine di 10 giorni i dati soggetti all'obbligo dichiarativo dei conti citati nella notifica aggregata. Sempre entro un termine di 10 giorni, devono essere inviati separatamente all'AFC i documenti che le consentono di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica.

Conformemente all'articolo 11, una volta che la decisione finale è passata in giudicato o che il ricorso contro una decisione finale è stato respinto, i dati di conto richiesti sono trasmessi all'IRS. I documenti dell'istituto finanziario che sono serviti a verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense e un beneficiario effettivo, non vengono invece trasmessi. L'AFC segnala all'IRS la limitazione d'utilizzo delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto sanciti dall'articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Essa inoltre informa l'IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l'assistenza amministrativa.

Nella notifica aggregata degli istituti finanziari devono essere inclusi anche i conti statunitensi considerati non rivendicati e per i quali l'istituto finanziario non può procurarsi la dichiarazione di consenso necessaria per la notifica dei dati del conto conformemente alle disposizioni.

L'articolo 12 definisce una procedura speciale per i patrimoni non rivendicati. L'istituto finanziario trasmette all'AFC i documenti che si riferiscono a questi conti specificando che si tratta di conti non rivendicati. Anche in questi casi, l'istituto finanziario deve trasmettere separatamente all'AFC i documenti che lo hanno indotto a trattare il conto come un conto statunitense. L'AFC non emette nessuna decisione finale sui conti non rivendicati. Una volta trascorsi otto mesi dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statunitense, l'AFC trasmette all'IRS i dati concernenti quei conti che, tenendo in considerazione i documenti inviati separatamente dall'istituto finanziario sullo status di cittadino statunitense dell'ultimo titolare del conto conosciuto, devono essere considerati conti statunitensi. Essa inoltre informa l'IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l'assistenza amministrativa.

Per quanto riguarda la procedura, sempre che l'Accordo FATCA o la presente legge non prevedano prescrizioni specifiche, si applica l'articolo 19 della legge sull'assistenza amministrativa fiscale del 28 settembre 2012 (art.13).

La sezione 5, comprendente gli articoli 14 e 15, contiene disposizioni sulla trattenuta d'imposta alla fonte.

Conformemente all'articolo 14, l'AFC comunica all'istituto finanziario quali sono i conti per i quali non è in grado di trasmettere all'IRS i dati entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda raggruppata. Comunica altresì all'istituto finanziario la data ultima

entro la quale le informazioni dovranno essere trasmesse all'IRS.

Durante questo periodo di transizione l'istituto finanziario è tenuto a trattenere l'imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense accreditati su questi conti.

L'istituto finanziario deve versare annualmente all'IRS gli ammontari d'imposta trattenuti in un anno civile secondo il diritto statunitense applicabile.

L'articolo 15 conferma che l'ammontare d'imposta riscosso è a carico del titolare del conto.

Le disposizioni penali di cui agli articoli 16-19 corrispondono sostanzialmente a quelle della Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI). Ai sensi dell'articolo 16, chiunque violi gli obblighi di registrazione presso l'IRS, gli obblighi di un accordo FFI, gli obblighi di identificazione o di notifica nonché l'obbligo di riscossione dell'imposta alla fonte, è punito con una multa fino a 250 000 franchi se il reato è intenzionale e fino a 100 000 franchi se ha agito per negligenza.

Conformemente all'articolo 17, l'omissione intenzionale o per negligenza di esigere dai clienti statunitensi una dichiarazione di consenso e il TIN statunitense è punita con una multa fino a 20 000 franchi.

Ai sensi dell'articolo 18, sono inoltre punibili con multe fino a 5 000 franchi le inosservanze delle prescrizioni d'ordine commesse intenzionalmente o per negligenza (tutte le violazioni dell'accordo, della legge, delle disposizioni esecutive o delle direttive generali nonché delle decisioni emanate dalle autorità in riferimento a questa disposizione).

In relazione alla procedura in caso di reati secondo la presente legge, l'articolo 19 stabilisce l'applicabilità della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e designa l'AFC come autorità di perseguimento e di giudizio.

Gli articoli 20-22 contengono le disposizioni finali.

Secondo l'articolo 21, per gli anni 2013 e 2014, le notifiche di cui all'articolo 8 capoverso 1 avvengono per la prima volta nel 2015, ovvero entro il 31 marzo 2015 per quanto riguarda la notifica di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a ed entro il 31 gennaio 2015 per quanto concerne le notifiche di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b.